

2012

# Vademecum per le aziende sulla formazione del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori – D.LGS. 81/2008

BREVE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE IN FUNZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO E DEI CODICI ATECO E SULLA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( RSPP, DIRIGENTI, RLS, PREPOSTI, ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI E AL PRIMO SOCCORSO ), SULLA FORMAZIONE GENERICA, SPECIFICA E AGGIUNTIVA DEI LAVORATORI.



**Progetti e Servizi Integrati srl**  
ost@proserin.it - www.proserin.it  
P. IVA: 03015890167  
BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00  
7 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m  
0363/309428 - Fax 0363/596677

**Studio Associato CF&C srl**  
o@studiofc.it - www.studiofc.it  
P. IVA: 01623150164  
BG N. 224649 - Cap. Soc. €. 25.000,00  
1 Almè (BG) - Via Locatelli, 49  
035/545100 - Fax 035/636459

**MTSM srl**  
E-mail: interseb@intercam.it  
P. IVA CF 03487180162  
BG N. 382725 - Cap. Soc. € 15.000,00  
Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008  
Locatelli, 49 - 24011 Almè' (BG)  
ale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350

**SISTEMA QUALITA' DI GRUPPO**  
Certificato ISO 9001:2008 per

azione ed erogazione di servizi di consulenza  
aziendale  
Corsi di formazione professionale  
▪ Centro di medicina del lavoro  
▪ Servizi di paghe e contabilità  
▪ Servizi di editoria

Proserin srl  
Revisione 04  
04/05/2012





- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

# Vademecum per le aziende sulla formazione del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori –D.LGS. 81/2008

## Sommario

BREVE SINTESI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL TITOLO I DEL DLGS 81/2008 .....	3
BREVE SINTESI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DAL TITOLO II AL TITOLO XI E RELATIVI ALLEGATI .....	4
VERIFICA LINGUA VEICOLARE PER STRANIERI .....	6
LIBRETTO FORMATIVO .....	6
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE .....	1
CLASSIFICAZIONE PER I CORSI RSPP- ASPP – LAVORATORI E PREPOSTI .....	1
CLASSIFICAZIONE PER I CORSI DIRIGENTI .....	3
CLASSIFICAZIONE PER I CORSI RLS .....	3
CLASSIFICAZIONE PER I CORSI ADDETTO ALLA LOTTA AGLI INCENDI .....	3
CLASSIFICAZIONE PER I CORSI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO .....	4
ELENCO DEGLI ORGANISMI PARITETICI IN PROVINCIA DI BERGAMO .....	6
SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO (RSPP-DL) .....	8
SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON DATORI DI LAVORO (RSPP-MOD A-B-C-) E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ASPP .....	9
SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI .....	10
SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI .....	11
SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RLS .....	12
SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO .....	13
SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI .....	14
SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI .....	15
FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE .....	16
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – CON STABILIZZATORI .....	18
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – SENZA STABILIZZATORI .....	19
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – CON E SENZA STABILIZZATORI .....	20
GRU SU AUTOCARRO E/O RETROCABINA .....	21
GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO .....	22
GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN ALTO .....	23
GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO .....	24
CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO .....	25
CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO .....	26
CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO .....	27
CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI, SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO .....	28
GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU .....	29
GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU CON FALCONE TELESCOPICO .....	30
TRATTORI AGRICOLI A RUOTE .....	32
TRATTORI AGRICOLI A CINGOLI .....	33
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI .....	34
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI A FUNE .....	35
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI FRONTALI .....	36
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- TERNE .....	37
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- AUTO RIBALTANTI A CINGOLI .....	38
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI, FRONTALI E TERNE .....	39
POME PER CALCESTRUZZO .....	40
FORMAZIONE ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI .....	41



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

FORMAZIONE ADDETTO AL MONTAGGIO SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E LAVORATORI CHE UTILIZZANO FUNI .....	42
FORMAZIONE SPECIFICA SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA DERIVATE DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL ART 28, 29 E/O 30 DLGS 81/08 .....	43
Addetti edili che effettuano disarmi di strutture sporgenti dal muro .....	43
Lavoratori esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi.....	44
Lavoratori che utilizzano i videoterminali.....	45
Lavoratori esposti ai rischi di natura fisica: rumore e i DPI di protezione contro il rumore .....	46
Lavoratori esposti ai rischi di natura fisica: vibrazioni .....	47
Lavoratori esposti ai rischi di natura fisica: radiazioni ottiche artificiali campi elettromagnetici .....	48
Tutti i lavoratori esposti al rischio incendio .....	49
Tutti i lavoratori esposti al rischio chimico .....	50
Tutti i lavoratori esposti al rischio cancerogeno e mutageno.....	51
Tutti i lavoratori esposti al rischio amianto .....	52
Tutti i lavoratori esposti al rischio biologico .....	53
Tutti i lavoratori che operano in luoghi a rischio di formazione di atmosfere esplosive o con rischio esplosione .....	54
FORMAZIONE SPECIFICA SULL'UTILIZZO DEI DPI .....	55
FORMAZIONE SPECIFICA SULL'UTILIZZO DEI DPI DI TERZA CATEGORIA PER LE CADUTE DALL'ALTO .....	56
VERIFICA LINGUA VEICOLARE PER STRANIERI .....	57
FORMAZIONE ADDETTO SETTORE ALIMENTARE .....	58



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## BREVE SINTESI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL TITOLO I DEL DLGS 81/2008

FIGURA DEL SPP	ORE FORMATIVE MINIME	FORMAZIONE BASE DA EFFETTUARSI ENTRO IL	AGGIORNAMENTO OGNI	ORE DI AGGIORNAMENTO
<b>RSPP DATORE DI LAVORO</b>	ALTO RISCHIO 48 ORE	90 GIORNI DALL'APERTURA DELL'ATTIVITÀ	SE GIÀ NOMINATO ENTRO IL GENNAIO 2017 ENTRO 5 ANNI DALLA FORMAZIONE BASE	ALTO RISCHIO 14 ORE
	MEDIO RISCHIO 32 ORE			MEDIO RISCHIO 10 ORE
	BASSO RISCHIO 16 ORE			BASSO RISCHIO 6 ORE
<b>RSPP NON DATORE DI LAVORO</b>	MODULO A	PRIMA DELLA NOMINA COME RSPP	SOLO PER IL MODULO B OGNI 5 ANNI DAL CORSO BASE	/
	MODULO B ATECO 1			40 ORE
	MODULO B ATECO 2			40 ORE
	MODULO B ATECO 3			60 ORE
	MODULO B ATECO 4			60 ORE
	MODULO B ATECO 5			60 ORE
	MODULO B ATECO 6			40 ORE
	MODULO B ATECO 7			60 ORE
	MODULO B ATECO 8			40 ORE
	MODULO B ATECO 9			40 ORE
	MODULO C			24
<b>ASPP</b>	MODULO A	PRIMA DELLA NOMINA COME RSPP	SOLO PER IL MODULO B OGNI 5 ANNI DAL CORSO BASE	/
	MODULO B ATECO 1			28 ORE
	MODULO B ATECO 2			28 ORE
	MODULO B ATECO 3			28 ORE
	MODULO B ATECO 4			28 ORE
	MODULO B ATECO 5			28 ORE
	MODULO B ATECO 6			28 ORE
	MODULO B ATECO 7			28 ORE
	MODULO B ATECO 8			28 ORE
	MODULO B ATECO 9			28 ORE
<b>RLS</b>	36 ORE (*)	A SEGUITO DELLA NOMINA DI RLS	ANNO	8 ORE (*)
<b>DIRIGENTE</b>	16 ORE	LUGLIO 2013 per le persone già nominate OPPURE prima della nomina e comunque entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico	5 ANNI DALLA FORMAZIONE BASE DEL DIRIGENTE (5 anni dalla formazione base anche per quella effettuata prima del 2012 ma conforme all'accordo)	8 ORE
<b>LAVORATORE</b>	RISCHIO BASSO	ENTRO IL gennaio 2013 per i lavoratori già assunti OPPURE prima dell'esposizione ai rischi e comunque entro 60 giorni dall'assunzione	5 ANNI DALLA FORMAZIONE GENERICA E SPECIFICA (5 anni dalla formazione base anche per quella effettuata prima del 2012 ma conforme all'accordo)	6 ORE
	RISCHIO MEDIO			
	RISCHIO ALTO			
<b>PREPOSTO</b>	8 ORE	UGLIO 2013 per le persone già nominate OPPURE prima della nomina e comunque entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico	5 ANNI DALLA FORMAZIONE BASE DEL PREPOSTO (5 anni dalla formazione base anche per quella effettuata prima del 2012 ma conforme all'accordo)	8 ORE
<b>ADDETTO ANTINCENDIO</b>	BASSO	All'atto della nomina	3 ANNI DAL CORSO BASE	2 ORE
	MEDIO			5 ORE
	ALTO			8 ORE
<b>ADDETTO PRIMO SOCCORSO</b>	GRUPPO A	All'atto della nomina	3 ANNI DAL CORSO BASE	6 ORE
	GRUPPO B			4 ORE
	GRUPPO C			4 ORE

(\*) ad oggi gli accordi per la formazione degli RLS e i relativi aggiornamenti presenti sul territorio definiscono gli orari indicati rispetto a quanto definito nel decreto



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## BREVE SINTESI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DAL TITOLO II AL TITOLO II AL TITOLO XI E RELATIVI ALLEGATI

A seguito della formazione generale e specifica dei lavoratori, prevista dall'accordo stato regioni del 11/01/2012, il datore di lavoro, in base all'esito della valutazione del rischio, dovrà provvedere ad effettuare una formazione aggiuntiva sui seguenti rischi/attività/mansioni in funzione delle attività svolte da ogni singolo lavoratore.

RISCHIO / MANSIONE SVOLTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	LIVELLO OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA LA FORMAZIONE	DURATA MINIMA PREVISTA	PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – CON STABILIZZATORI	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	12	5 anni
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – SENZA STABILIZZATORI	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	12	5 anni
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – CON E SENZA STABILIZZATORI	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	14	5 anni
GRU SU AUTOCARRO E/O RETROCABINA	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	12	5 anni
GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	12	5 anni
GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	12	5 anni
GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	14	5 anni
CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	12	5 anni
CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	12	5 anni
CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	12	5 anni
CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI, SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	14	5 anni
GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	14	5 anni
GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU CON FALCONE TELESCOPICO	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	22	5 anni
TRATTORI AGRICOLI A RUOTE	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	8	5 anni
TRATTORI AGRICOLI A CINGOLI	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	8	5 anni
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	10	5 anni
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI A FUNE	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	10	5 anni
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI FRONTALI	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	10	5 anni
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- TERNE	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	10	5 anni



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

RISCHIO / MANSIONE SVOLTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	LIVELLO OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA LA FORMAZIONE	DURATA MINIMA PREVISTA	PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- AUTO RIBALTANTI A CINGOLI	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	10	5 anni
MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI, FRONTALI E TERNE	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	16	5 anni
POME PER CALCESTRUZZO	Articolo 71 e 73 COMMA 5	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso delle attrezzature	14	5 anni
TUTTI I LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI	articolo 36	Formazione necessaria per i lavoratori stranieri che partecipano ad un corso sulla sicurezza in lingua italiana che non comprendono la lingua italiana	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
TUTTI I LAVORATORI (SEGNALETICA DI SICUREZZA)	articolo 164	La formazione è rivolta a tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione svolta	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
LAVORATORI CHE UTILIZZANO FUNI	articolo 116	Lavoratori che utilizzano funi naturali o artificiali per svolgere lavori in altezza o su alberi	32	5 anni
LAVORATORI CHE MONTANO I PONTEGGI	articolo 136	Lavoratori che montano , smontano o trasformano ponteggi	28	4 anni
ADDETTI EDILI CHE EFFETTUANO DISARMI DI STRUTTURE SPORGENTI DAL MURO	articolo 145	Lavoratori edili che effettuano disarmi di strutture sporgenti dal muro	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	articolo 169.	Lavoratori esposti al rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico ovvero sottoposti a sorveglianza sanitaria con indici superiori a <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ NIOSH: l'Indice di Sollevamento Composto superiore a 1</li> <li>➔ indice sintetico di rischio è superiore a 0,85</li> <li>➔ indicatore di rischio Forza iniziale e indicatore di rischio Forza di mantenimento superiore a 0,85</li> <li>➔ indice di esposizione OCRA oltre 2,2</li> <li>➔ check list OCRA oltre 7,5</li> <li>➔ metodo RULA superiore a 2</li> <li>➔ Metodo criteri Guida (MCG) e metodo SUVAPRO superiore a 10</li> </ul>	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
LAVORATORI CHE UTILIZZANO I VIDEOTERMINALI	articolo 177	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla durata giornaliera facciano uso del videoterminale	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
LAVORATORI ESPOSTI AI RISCHI DI NATURA FISICA: ➔ RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI ➔ CAMPI ELETTROMAGNETICI	articolo 184	Presenza di ROA o CEM indipendentemente dal valore di esposizione	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO RUMORE	articolo 184 e articolo 195	Uguale o superiore a 80 dB(A)	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO VIBRAZIONI	articolo 184 e articolo 203	Vibrazioni sistema mano braccia superiore o uguale a 2,5 M/S2 Vibrazioni sistema corpo intero superiore o uguale a 0,5 M/S2	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
TUTTI I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO INCENDIO	articolo 226	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla mansione svolta stazioni nell'azienda	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO RISCHIO CHIMICO	articolo 227	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla mansione, dalle modalità espositive e dalla quantità dell'esposizione siano in contatto con agenti chimici pericoloso superiore alla soglia di irrilevante per la salute superiore alla soglia di basso per la sicurezza	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO RISCHI CANCEROGENI E MUTAGENI	articolo 239	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla mansione, dalle modalità espositive e dalla quantità dell'esposizione siano in contatto con agenti cancerogeni e mutageni	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
ADDETTI ESPOSTE ALL'AMIANTO	articolo 257	Formazione necessaria per le persone che indipendentemente dalla mansione, dalle modalità espositive (occasionali o lavorative) e dalla quantità dell'esposizione siano in contatto con amianto	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
UTILIZZO DEI DPI	articolo 77	Qualunque lavoratori a cui sia stato fornito un dpi	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
UTILIZZO DELLE IMBRAGATURE DI SICUREZZA	articolo 77	Qualunque lavoratore che effettui delle lavorazioni in assenza di piani stabili e parapetti o similari che lo possano esporre a cadute dall'alto . Attività soggette al titolo iv capo ii di cui art. 105	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP
ADDETTI ESPOSTI AI RISCHI BIOLOGICI	articolo 278	Attività a rilevante presenza del rischio (secondo le indicazioni fornite dall'INAIL – CONTARP) o assimilabili ad esse: <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ acconciatori</li> <li>➔ allevamento-</li> <li>➔ discariche</li> <li>➔ impianti depurazione</li> </ul>	Da definirsi con OPP	Ogni 4 anni



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

RISCHIO / MANSIONE SVOLTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	LIVELLO OLTRE IL QUALE E' RICHIESTA LA FORMAZIONE	DURATA MINIMA PREVISTA	PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ agricoltura</li> <li>→ manutenzioni del verde</li> <li>→ acquacoltura</li> <li>→ produzione alimentare:</li> <li>→ sanità</li> <li>→ laboratori</li> <li>→ ambulatori</li> <li>→ trasfertisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ impianti trattamento rifiuti</li> <li>→ falegnamerie</li> <li>→ lavorazione del legno</li> <li>→ uffici aperti al pubblico</li> <li>→ metalmeccaniche</li> <li>→ asili nido</li> <li>→ scuole dell'infanzia</li> <li>→ scuole primarie</li> <li>→ edilizia</li> </ul>		
		ovvero lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria			
LAVORATORI CHE LAVORANO IN LUOGHI CON RISCHIO DI FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE O CON RISCHIO ESPLOSIONE	articolo 294-bis	Lavoratori che svolgono la propria mansione in locali classificati in Zona 0 - Zona 1 - Zona 2 - Zona 20 - Zona 21- Zona 22 o locali adiacenti o confinanti con questi	Da definirsi con OPP	Da definirsi con OPP	

Vi segnaliamo che sono stati riportati in tabella i corsi relativi alle attrezzature di lavoro (art. 72, comma 5 del D.Lgs. 81) così come previsti dall'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2012.

Il citato Accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Alla data di entrata in vigore dell'accordo saranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

- a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento (sarà necessario l'aggiornamento entro 5 anni dalla data del corso);
- b) Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale di apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo;
- c) Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento (4 ore) e verifica finale di apprendimento.

Le attrezzature di lavoro a cui si riferisce l'Accordo sono:

- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento a terra
- Pompa per calcestruzzo

## VERIFICA LINGUA VEICOLARE PER STRANIERI

Art. 37 comma 13 D.Lgs. 81/2008 "Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo".

## LIBRETTO FORMATIVO

Si ricorda che la formazione svolta dai lavoratori deve essere registrata sul libretto formativo di ogni dipendente.

**"Libretto formativo del cittadino" art. 2 comma i) Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276**

Il Libretto Formativo del cittadino è uno strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana. Ciò al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e l'occupabilità delle persone. Il Libretto Formativo è stato definito in una sede istituzionale nazionale (con il DECRETO Interministeriale del 10 ottobre 2005) e viene gestito e rilasciato a cura delle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle loro esclusive competenze in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze. Attualmente il Libretto Formativo sarà introdotto in via sperimentale solo in alcune Regioni. Tale sperimentazione si svolgerà nell'arco del 2006 con modalità di applicazione differenziate nelle singole Regioni ma secondo un piano di lavoro comune e condiviso. Al termine di questo anno di sperimentazione, si potrà avviare diffusione e la messa a regime del Libretto per tutti i cittadini che lo richiederanno.



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Il D. Lgs. 81/2008, i diversi e successivi Decreti integrativi, modificativi o attuativi e gli Accordi Stato-Regioni definiscono le modalità di effettuazione dei corsi di formazione del servizio di prevenzione e protezione, dei lavoratori e della squadra di emergenza, classificando le aziende in funzione dei rischi o delle attività. Poiché la classificazione non è univoca, si riporta di seguito per ogni figura del SPP, della squadra di emergenza e dei lavoratori la classificazione per la scelta del tipo di corso.

### CLASSIFICAZIONE PER I CORSI RSPP- ASPP - LAVORATORI E PREPOSTI

Di seguito si riporta la classificazione delle Aziende previste dagli Accordi Stato-Regioni sulla formazione. In particolare gli accordi prevedono:

- per la formazione degli RSPP non datori di lavoro e gli ASPP (Riferimento al corso MODULO B) una classificazione in 9 gruppi dal n° 1 al n° 9, in funzione dei codici ATECO di attività del 2002;
- per la formazione dei RSPP datori di lavoro, dei lavoratori e dei preposti una classificazione in base alla tipologia di rischio, ovvero rischio alto, medio e basso.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	CLASSIFICAZIONE PER CORSI RSPP DL, LAVORATORI E PREPOSTI 2012	CLASSIFICAZIONE E PER CORSI RSPP MODULO A B E C	ATECO 2002	ATECO 2007
<b>Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)</b>	BASSO RISCHIO	"ATECO" 6	G	G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
<b>Alberghi, Ristoranti</b>	BASSO RISCHIO	"ATECO" 9	H	I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
<b>Assicurazioni</b>	BASSO RISCHIO	"ATECO" 9	J	K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
<b>Immobiliari, Informatica</b>	BASSO RISCHIO	"ATECO" 9	K	L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
<b>Ass.ni ricreative, culturali, sportive</b>	BASSO RISCHIO	"ATECO" 9	O	J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
<b>Servizi domestici</b>	BASSO RISCHIO	"ATECO" 9	P	T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	CLASSIFICAZIONE PER CORSI RSPD, LAVORATORI E PREPOSTI 2012	CLASSIFICAZIONE E PER CORSI RSPD MODULO A B E C	ATECO 2002	ATECO 2007
Organizz. Extraterrit.	BASSO RISCHIO	"ATECO" 9	Q	U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Agricoltura	MEDIO RISCHIO	"ATECO" 1	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Pesca	MEDIO RISCHIO	"ATECO" 2	p	
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	MEDIO RISCHIO	"ATECO" 6	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	MEDIO RISCHIO	"ATECO" 7	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica Amministrazione	MEDIO RISCHIO	"ATECO" 8	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	MEDIO RISCHIO	"ATECO" 8	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE
Estrazione minerali	MEDIO RISCHIO	"ATECO" 3	CA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Altre industrie estrattive	ALTO RISCHIO	"ATECO" 3	CB	
Costruzioni	ALTO RISCHIO	"ATECO" 3	F	F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari ecc.	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DA	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO 13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Tessili, Abbigliamento	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DB	
Conciarie, Cuoio	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DC	
Legno	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DD	
Carta, editoria, stampa	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DE	
Minerali non metalliferi	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DI	
Produzione e Lavorazione metalli	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DJ	
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DK	
Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DL	
Autoveicoli	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DM	
Mobili	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	DN	
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	E	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Smaltimento rifiuti	ALTO RISCHIO	"ATECO" 4	O	
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	ALTO RISCHIO	"ATECO" 5	DF	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Industria chimica, Fibre	ALTO RISCHIO	"ATECO" 5	DG	
Gomma, Plastica	ALTO RISCHIO	"ATECO" 5	DH	
Sanità	ALTO RISCHIO	"ATECO" 7	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86 - ASSISTENZA SANITARIA 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Assistenza sociale residenziale (85.31)	ALTO RISCHIO	"ATECO" 7		



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

### **CLASSIFICAZIONE PER I CORSI DIRIGENTI**

Per la formazione dei dirigenti non è prevista nessuna classificazione in funzione dell'attività o dei rischi.

### **CLASSIFICAZIONE PER I CORSI RLS**

Per la formazione degli RLS non è prevista nessuna classificazione in funzione dell'attività o dei rischi. Per l'aggiornamento del corso annuale è prevista una definizione del numero delle ore in funzione del numero di dipendenti (4 ore sotto i 50 lavoratori e 8 ore sopra i 50 lavoratori).

### **CLASSIFICAZIONE PER I CORSI ADDETTO ALLA LOTTA AGLI INCENDI**

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere "basso", "medio" o "elevato" (Allegato I D.M. 10/03/98).

#### **LUOGO DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO:**

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

#### **LUOGO DI LAVORO A RISCHIO MEDIO:**

Luogo di lavoro a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

#### **LUOGO DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO:**

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro parte di essi, in cui:

Per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili ( p.e. impianti di verniciatura ), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con struttura in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

- molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco,
- una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
- nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rilevazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## CLASSIFICAZIONE PER I CORSI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L'organizzazione del pronto soccorso aziendale è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). L'appartenenza di un'azienda o di un'unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al **Servizio Sanitario Regionale**.

### Gruppo A:

- I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale(\*);
- III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

**Gruppo B:** aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

**Gruppo C:** aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

(\*) G.U. n.192 del 17-08-2004.- Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa I.N.A.I.L.( per 1000 addetti – media ultimo triennio disponibile ) – Tipo di conseguenza: inabilità permanente. Dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l'azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi.

### Riepilogo della classificazione delle aziende o delle unità produttive ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute n° 388 del 15 luglio 2003 in relazione al numero dei lavoratori.

N° LAVORATORI	1 - 2	3 - 5	6 O PIÙ
Indice infortunistico di inabilità permanente <b>inferiore o uguale a quattro</b>	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo B
Indice infortunistico di inabilità permanente <b>superiore a quattro</b>	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A
Comparto agricoltura	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CODICE DI INABILITA' PERMANENTE	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CODICE DI INABILITA' PERMANENTE
1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84	6200 Metalmeccanica	4,48
1200 Mattazione e macellazione - Pesca	6,41	6300 Macchine	3,32
1400 Produzione di alimenti	3,57	6400 Mezzi di trasporto	3,91
2100 Chimica, plastica e gomma	2,76	6500 Strumenti e apparecchi	1,57
2200 Carta e poligrafia	2,73	7100 Geologia e mineraria	8,40
2300 Pelli e cuoi	2,97	7200 Lavorazione delle rocce	6,55
3100 Costruzioni edili	8,60	7300 Lavorazione del vetro	4,65
3200 Costruzioni idrauliche	9,12	8100 Lavorazioni tessili	2,40
3300 Strade e ferrovie	7,55	8200 Confezioni	1,40
3400 Linee e condotte urbane	9,67	9100 Trasporti	4,93
3500 Fondazioni speciali	12,39	9200 Facchinaggio	15,99
3600 Impianti	5,43	9300 Magazzini	3,32
4100 Energia elettrica	2,20	0100 Attività commerciali	2,36
4200 Comunicazioni	2,07	0200 Turismo e ristorazione	2,54
4300 Gasdotti e oleodotti	2,16	0300 Sanità e servizi sociali	1,28
4400 Impianti acqua e vapore	4,11	0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57
5100 Prima lavorazione legname	7,95	0500 Cinema e spettacoli	2,94
5200 Falegnameria e restauro	7,18	0600 Istruzione e ricerca	1,11
5300 Materiali affini al legno	5,02	0700 Uffici e altre attività	0,72
6100 Metallurgia	5,74		





- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## ELENCO DEGLI ORGANISMI PARITETICI IN PROVINCIA DI BERGAMO

### IMPRESE EDILI ISCRITTE A CASSAEDILE

#### **CPT COMITATO PARITETICO TERRIOTRIALE**

Via Pietro Spino, 24  
24126 Bergamo  
Tel 035 4243241  
[Info@cptbergamo.it](mailto:Info@cptbergamo.it)  
[www.cptbergamo.it](http://www.cptbergamo.it)

### IMPRESE EDILI ISCRITTE A EDILCASSA

#### **CPTA COMITATO PARITETICO TERRIOTRIALE ARTIGIANI**

Via San Giorgio, 17/n  
24122 Bergamo  
TEL 035 19905850  
FAX 035 19900433  
[f.radaelli@cptabergamo.it](mailto:f.radaelli@cptabergamo.it)  
[www.cptabergamo.it](http://www.cptabergamo.it)

### IMPRESE ARTIGIANE NON EDILI

#### **OPTA ORGANISMO PARITETICO TERRIOTRIALE ARTIGIANI**

Via San Giorgio, 17/n  
24122 Bergamo  
TEL 035 19905850  
FAX 035 19900433  
[f.radaelli@cptabergamo.i](mailto:f.radaelli@cptabergamo.i)  
[www.cptabergamo.it](http://www.cptabergamo.it)

### TUTTE LE IMPRESE DI TUTTI I SETTORI ASSOCIATE A CONFINDUSTRIA

#### **OPP ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE**

PER LA SICUREZZA SUL LAVORO  
Via Camozzi, 70  
TEL 035 275271  
FAX 035 4176171  
e-mail: [efustinoni@confindustria.bg.it](mailto:efustinoni@confindustria.bg.it)

### PICCOLE E MEDIE IMPRESE ASSOCIATE AD APINDUSTRIA

#### **OPP ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE**

VIA S. Benedetto, 3  
24122 Bergamo  
TEL 035 210151  
[corsi@apindustria.bg.it](mailto:corsi@apindustria.bg.it)

### IMPRESE SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA

#### **EBITRAL ENTE BILATERALE TRASPORTI E LOGISTICA**

Via Portico, 15  
24050 Orio al Serio (BG)  
Tel. 035 533119  
Fax 035 532732  
[segreteria@ebitral.it](mailto:segreteria@ebitral.it)



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

---

TERZIARIO E TURISMO

**OPP ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE**

Via Borgo Palazzo, 137

TEL 035 4120140

FAX 035 4120110

[info@entebilcombg.it](mailto:info@entebilcombg.it)

---

COMMERCIO E TURISMO

**OPP ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE**

Via Guido Gsalli, 8

TEL 035 4207248

FAX 035 4207288

[ente.bilaterale@conf.bg.it](mailto:ente.bilaterale@conf.bg.it)

---

AGRICOLTURA

**C.P.P. COMITATO PARITETICO PROVINCIALE**

Via Cremasca, 24

Azzano S.Paolo (bg)

Tel. 035 244480

Fax. 035 211330



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO (RSPP-DL)

### DEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera b) e f) DEL D.Lgs. 81/2008

“b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

...

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;”

FORMAZIONE	Rischio basso: 16 ore		Rischio medio: 32 ore		Rischio alto: 48 ore	
	La formazione è suddivisa in moduli:					
	Modulo 1	Modulo 2	Modulo 3	Modulo 4		
	giuridico-normativo anche e-Learning	gestione ed organizzazione della sicurezza anche e-Learning	individuazione e valutazione dei rischi /	comunicazione, formazione e consultazione /		
AGGIORNAMENTO	<b>Quinquennale</b> (anche e-Learning):					
	Rischio basso: 6 ore		Rischio medio: 10 ore		Rischio alto: 14 ore	
	Nota: Per i datori di lavoro esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 626/94 (comunicazione all'ASL entro il 31/12/1996) il primo termine di aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo.					
CREDITI FORMATIVI	Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (solo aggiornamento) coloro che dimostrino di avere svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 (ex corso RSPP DDL 16 h) e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 626/94 (comunicazione all'ASL entro il 31/12/1996).					
	Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 32 <sub>2,3,5</sub> del D.Lgs.81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni (mod. A + B + C). Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività il datore di lavoro.					
ADEMPIMENTO OBBLIGHI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA'	Il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.					
SANZIONE	Mancata autonomia RSPP e formazione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2'500 a 6'400 €					



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON DATORI DI LAVORO (RSPP-MOD A-B-C-) E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ASPP

### DEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera f) DEL D.Lgs. 81/2008

“f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;”

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La formazione viene organizzata in base alla pubblicazione sulla G.U. n. 37 del 14.2.2006, del provvedimento 26/01/2006 intitolato “Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 23 giugno 2003 n. 195” e tenendo conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 81/08 in tema di tutela dei lavoratori. Questo provvedimento indica in maniera dettagliata tutti i requisiti che i corsi dovranno avere al fine di garantire una corretta formazione degli RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e degli ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione). In particolare:</p> <p>Hanno l’obbligo di iscrizione al <b>MODULO A</b> solo gli RSPP e gli ASPP di nuova nomina (dopo l’entrata in vigore dell’Accordo) o nominati dopo il 15 agosto 2005 senza formazione. La durata del corso mod A è di 28 ore.</p> <p>Il <b>MODULO B</b> è obbligatorio per tutti gli RSPP e ASPP: Il modulo B è valido solo per il macro settore in cui si opera e ha una durata variabile da 12 a 68 ore secondo il codice ATECO di appartenenza.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9">GRUPPI DI CODICI ATECO</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36 ore</td><td>36 ore</td><td>60 ore</td><td>48 ore</td><td>68 ore</td><td>24 ore</td><td>60 ore</td><td>24 ore</td><td>12 ore</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il <b>MODULO C</b> è obbligatorio solo per i RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE e non sono previsti esoneri di frequenza. La durata del corso mod C è di 24 ore.</p> <p>Per gli RSPP sono obbligatori i moduli A, B e C. Per ASPP sono obbligatori solo i moduli A e B.</p>	GRUPPI DI CODICI ATECO									1	2	3	4	5	6	7	8	9	36 ore	36 ore	60 ore	48 ore	68 ore	24 ore	60 ore	24 ore	12 ore
GRUPPI DI CODICI ATECO																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
36 ore	36 ore	60 ore	48 ore	68 ore	24 ore	60 ore	24 ore	12 ore																				
<b>AGGIORNAMENTO</b>	<p>L’aggiornamento è previsto solo per il MODULO B. le ore di aggiornamento sotto riportate devono essere effettuate nel corso del quinquennio successivo alla frequenza del modulo B</p> <p style="text-align: center;"><b>Aggiornamento per RSPP</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9">GRUPPI DI CODICI ATECO</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 ore</td><td>40 ore</td><td>60 ore</td><td>60 ore</td><td>60 ore</td><td>40 ore</td><td>60 ore</td><td>40 ore</td><td>40 ore</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Aggiornamento per ASPP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>28 ORE PER TUTTI I CODICI ATECO</b></p>	GRUPPI DI CODICI ATECO									1	2	3	4	5	6	7	8	9	40 ore	40 ore	60 ore	60 ore	60 ore	40 ore	60 ore	40 ore	40 ore
GRUPPI DI CODICI ATECO																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
40 ore	40 ore	60 ore	60 ore	60 ore	40 ore	60 ore	40 ore	40 ore																				
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	<p>Il MODULO B è obbligatorio per tutti gli RSPP e ASPP ad esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>coloro che hanno più di 3 anni di nomina e che hanno svolto ininterrottamente l’incarico dal 13/02/2003 al 13/08/2003 – per i quali è prevista la partecipazione a corsi di aggiornamento (di seguito indicati con una “A”);</li> <li>coloro che hanno una laurea triennale o in ingegneria della sicurezza e protezione o in scienze della sicurezza e protezione o in tecnico della protezione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro</li> <li>soggetti che possano vantare un credito formativo derivante dalla svolgimento di corsi ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 494/1996 (relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), o di corsi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previsti in piani di studio universitari o post universitari;</li> <li>Lauree delle Classi L7 L8 L9 L17 L23L.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Per i diplomi di laurea vecchio ordinamento e</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                 lauree specialistiche/magistrali nuovo ordinamento:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>architettura;</li> <li>ingegneria edile;</li> <li>ingegneria della sicurezza;</li> <li>ingegneria industriale;</li> <li>ingegneria civile;</li> <li>ingegneria ambientale;</li> <li>ingegneria dell’informazione;</li> <li>lauree in professioni sanitarie della prevenzione;</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">                 I per le lauree triennali classificate in base ai D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004 semplicemente con la sigla L (che sta per laurea):                 <ul style="list-style-type: none"> <li>ingegneria civile;</li> <li>ingegneria ambientale;</li> <li>ingegneria dell’informazione;</li> <li>ingegneria industriale;</li> <li>scienze dell’architettura e ingegneria edile;</li> <li>scienze e tecniche dell’edilizia</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>Per coloro che hanno l’esonero dal modulo B è obbligatorio frequentare il corso di Aggiornamento</p>	lauree specialistiche/magistrali nuovo ordinamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>architettura;</li> <li>ingegneria edile;</li> <li>ingegneria della sicurezza;</li> <li>ingegneria industriale;</li> <li>ingegneria civile;</li> <li>ingegneria ambientale;</li> <li>ingegneria dell’informazione;</li> <li>lauree in professioni sanitarie della prevenzione;</li> </ul>	I per le lauree triennali classificate in base ai D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004 semplicemente con la sigla L (che sta per laurea): <ul style="list-style-type: none"> <li>ingegneria civile;</li> <li>ingegneria ambientale;</li> <li>ingegneria dell’informazione;</li> <li>ingegneria industriale;</li> <li>scienze dell’architettura e ingegneria edile;</li> <li>scienze e tecniche dell’edilizia</li> </ul>																									
lauree specialistiche/magistrali nuovo ordinamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>architettura;</li> <li>ingegneria edile;</li> <li>ingegneria della sicurezza;</li> <li>ingegneria industriale;</li> <li>ingegneria civile;</li> <li>ingegneria ambientale;</li> <li>ingegneria dell’informazione;</li> <li>lauree in professioni sanitarie della prevenzione;</li> </ul>	I per le lauree triennali classificate in base ai D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004 semplicemente con la sigla L (che sta per laurea): <ul style="list-style-type: none"> <li>ingegneria civile;</li> <li>ingegneria ambientale;</li> <li>ingegneria dell’informazione;</li> <li>ingegneria industriale;</li> <li>scienze dell’architettura e ingegneria edile;</li> <li>scienze e tecniche dell’edilizia</li> </ul>																											
<b>SANZIONE</b>	<p>Mancata nomina RSPP Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2'500 a 6'400 €</p>																											



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

### DEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera d) DEL D.Lgs. 81/2008

“d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;”

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori				
FORMAZIONE	<b>16 ore</b> (anche e-Learning - può essere programmata e deve concludersi entro 12 mesi)* Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione. La formazione è strutturata in 4 moduli formativi:			
	<b>Modulo 1</b>	<b>Modulo 2</b>	<b>Modulo 3</b>	<b>Modulo 4</b>
	giuridico-normativo	gestione ed organizzazione della sicurezza	individuazione e valutazione dei rischi	comunicazione, formazione e consultazione
AGGIORNAMENTO	<b>6 ore quinquennali</b> (anche e-Learning) per tutti i macro settori di rischio			
CREDITI FORMATIVI	La formazione per dirigenti costituisce CREDITO FORMATIVO PERMANENTE (ovvero in caso di trasferimento da un'azienda all'altra non dovrà essere ripetuto).			
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA	Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione con i contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 (ex corso DDL 16 ore) o a quelli del mod. A per RSPP/ASPP.			
SANZIONE	Mancata formazione. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'200 a 5'200 €			

\*in fase di prima applicazione, i DDL sono tenuti ad inviare il dirigente al corso di formazione entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

### DEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera e) DEL D.Lgs. 81/2008

“e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”

La formazione dei preposti è da considerarsi aggiuntiva rispetto alla formazione generale e specifica dei lavoratori a seconda della mansione svolta. In particolare a seconda della classificazione dell'attività svolta il preposto dovrà aver effettuato al formazione dei lavoratori come sotto riportato prima di effettuare la formazione aggiuntiva per i preposti.			
	<b>ATTIVITÀ RISCHIO BASSO</b>	<b>ATTIVITÀ RISCHIO MEDIO</b>	<b>ATTIVITÀ RISCHIO ALTO</b>
FORMAZIONE GENERALE	4 ore	4 ore	4 ore
FORMAZIONE SPECIFICA	4 ore	8 ore	12 ore
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER I PREPOSTI	8 ore	8 ore	8 ore
ORE FORMATIVE TOTALI	<b>16 ore</b>	<b>20 ore</b>	<b>24 ore</b>
<b>FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA</b>			
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA	<p><b>8 ore</b> (anche e-Learning - deve concludersi entro 12 mesi.)*</p> <p>Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o contestualmente all'assunzione. in tale ultima ipotesi, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.</p>		
AGGIORNAMENTO	<p><b>6 ore quinquennali</b> (anche e-Learning) per tutti i macro settori di rischio</p> <p>Nota: L'obbligo di aggiornamento per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo dovrà essere ottemperato <u>entro 12 mesi</u>.</p>		
CREDITI FORMATIVI	<p>La FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.</p> <p>La formazione progressiva deve essere <b>comunque valutata</b> dal datore di lavoro ed <b>eventualmente integrata</b> sulla base del proprio <b>documento di valutazione dei rischi</b> e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.</p>		
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA	<p>Se rispetta le previsioni normative e le indicazioni previste nei CCNL per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi</p>		
SANZIONE	<p>Mancata formazione.. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'200 a 5'200 € Mancata partecipazione al corso di formazione specifico per preposti. Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 €</p>		

\*in fase di prima applicazione, i DDL sono tenuti ad inviare il preposto al corso di formazione entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI RLS

### DEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera i) DEL D.Lgs. 81/2008

“i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;”

<b>FORMAZIONE</b>	<p>L'art 37 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 definisce che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.</p> <p>La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.</p> <p>L'azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli RLS, da svolgere durante l'orario di lavoro i cui oneri sono a totale carico del Datore di Lavoro.</p> <p>Il modulo formativo è svolto secondo i criteri stabiliti dagli Organismi Paritetici Provinciali. L'RLS deve inoltre disporre di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo: detto monte ore è definito anch'esso in sede di pattuizione contrattuale e può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 40 ore.</p> <p>I contenuti della formazione dei rappresentanti - stabiliti all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 - sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. principi giuridici comunitari e nazionali;</li> <li>b. la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;</li> <li>c. i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;</li> <li>d. la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;</li> <li>e. la valutazione dei rischi;</li> <li>f. l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative e procedurali) di prevenzione e protezione;</li> <li>g. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;</li> <li>h. nozioni di tecnica di comunicazione.</li> </ol>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	<p>L'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non deve essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.</p>
<b>SANZIONE</b>	<p>Mancata formazione al RLS. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'200 a 5'200 €</p>



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO

### DEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008

Art. 43 comma 3 D.lgs. N° 81/2008 – “I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze. (comma così modificato dall'articolo 28 del d.lgs. n. 106 del 2009).”

Art. 45 comma 1 D.lgs. N° 81/2008 – “Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.”

FORMAZIONE	<p>Il D.M. 388/2003 attua quanto indicato dal comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. 626/94 e classifica le aziende in base alle dimensioni ed alla tipologia di rischio indicando le attrezzature minime di primo soccorso che devono essere messe a disposizione dei lavoratori negli ambienti di lavoro e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso aziendale.</p> <p>La figura responsabile dell'organizzazione del pronto soccorso nel luogo di lavoro rimane il datore di lavoro ma va sottolineato il ruolo del medico competente e la necessità di un collegamento tra datore di lavoro e l'Azienda Sanitaria Locale.</p> <p>L'organizzazione del pronto soccorso è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). L'appartenenza di un'azienda o di un'unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sulla comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR).</p> <p><b>NOTA:</b> Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, nelle imprese e unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.</p> <p>Sulla base della tipologia di rischio, occorrerà valutare l'idoneità degli addetti designati alla gestione del primo soccorso per la formazione dei quali ora la legge (D. 388/03) stabilisce precisamente programmi e tempi di aggiornamento.</p> <p><b>Riepilogo della classificazione delle aziende o delle unità produttive ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute n° 388 del 15 luglio 2003 in relazione al numero dei lavoratori.</b></p>																																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° LAVORATORI</th> <th>1 - 2</th> <th>3 - 5</th> <th>6 O PIÙ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a quattro</td> <td>Gruppo C</td> <td>Gruppo B</td> <td>Gruppo B</td> </tr> <tr> <td>Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro</td> <td>Gruppo C</td> <td>Gruppo B</td> <td>Gruppo A</td> </tr> <tr> <td>Comparto agricoltura</td> <td>Gruppo C</td> <td>Gruppo B</td> <td>Gruppo A</td> </tr> </tbody> </table>				N° LAVORATORI	1 - 2	3 - 5	6 O PIÙ	Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a quattro	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo B	Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A	Comparto agricoltura	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A																																																																												
	N° LAVORATORI	1 - 2	3 - 5	6 O PIÙ																																																																																												
	Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a quattro	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo B																																																																																												
	Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A																																																																																												
	Comparto agricoltura	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA PRODUTTIVA</th> <th>CODICE DI INABILITA' PERMANENTE</th> <th>TIPOLOGIA PRODUTTIVA</th> <th>CODICE DI INABILITA' PERMANENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1100 Lavorazioni meccanico-agricole</td><td>10,84</td><td>6200 Metalmeccanica</td><td>4,48</td></tr> <tr><td>1200 Mattazione e macellazione - Pesca</td><td>6,41</td><td>6300 Macchine</td><td>3,32</td></tr> <tr><td>1400 Produzione di alimenti</td><td>3,57</td><td>6400 Mezzi di trasporto</td><td>3,91</td></tr> <tr><td>2100 Chimica, plastica e gomma</td><td>2,76</td><td>6500 Strumenti e apparecchi</td><td>1,57</td></tr> <tr><td>2200 Carta e poligrafia</td><td>2,73</td><td>7100 Geologia e mineraria</td><td>8,40</td></tr> <tr><td>2300 Pelli e cuoi</td><td>2,97</td><td>7200 Lavorazione delle rocce</td><td>6,55</td></tr> <tr><td>3100 Costruzioni edili</td><td>8,60</td><td>7300 Lavorazione del vetro</td><td>4,65</td></tr> <tr><td>3200 Costruzioni idrauliche</td><td>9,12</td><td>8100 Lavorazioni tessili</td><td>2,40</td></tr> <tr><td>3300 Strade e ferrovie</td><td>7,55</td><td>8200 Confezioni</td><td>1,40</td></tr> <tr><td>3400 Linee e condotte urbane</td><td>9,67</td><td>9100 Trasporti</td><td>4,93</td></tr> <tr><td>3500 Fondazioni speciali</td><td>12,39</td><td>9200 Facchinaggio</td><td>15,99</td></tr> <tr><td>3600 Impianti</td><td>5,43</td><td>9300 Magazzini</td><td>3,32</td></tr> <tr><td>4100 Energia elettrica</td><td>2,20</td><td>0100 Attività commerciali</td><td>2,36</td></tr> <tr><td>4200 Comunicazioni</td><td>2,07</td><td>0200 Turismo e ristorazione</td><td>2,54</td></tr> <tr><td>4300 Gasdotti e oleodotti</td><td>2,16</td><td>0300 Sanità e servizi sociali</td><td>1,28</td></tr> <tr><td>4400 Impianti acqua e vapore</td><td>4,11</td><td>0400 Pulizie e nettezza urbana</td><td>5,57</td></tr> <tr><td>5100 Prima lavorazione legname</td><td>7,95</td><td>0500 Cinema e spettacoli</td><td>2,94</td></tr> <tr><td>5200 Falegnameria e restauro</td><td>7,18</td><td>0600 Istruzione e ricerca</td><td>1,11</td></tr> <tr><td>5300 Materiali affini al legno</td><td>5,02</td><td>0700 Uffici e altre attività</td><td>0,72</td></tr> <tr><td>6100 Metallurgia</td><td>5,74</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Gruppo A</b></td> <td colspan="2"><b>Gruppo B</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>16 ore</b></td> <td colspan="2"><b>12 ore</b></td> </tr> </tbody> </table>				TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CODICE DI INABILITA' PERMANENTE	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CODICE DI INABILITA' PERMANENTE	1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84	6200 Metalmeccanica	4,48	1200 Mattazione e macellazione - Pesca	6,41	6300 Macchine	3,32	1400 Produzione di alimenti	3,57	6400 Mezzi di trasporto	3,91	2100 Chimica, plastica e gomma	2,76	6500 Strumenti e apparecchi	1,57	2200 Carta e poligrafia	2,73	7100 Geologia e mineraria	8,40	2300 Pelli e cuoi	2,97	7200 Lavorazione delle rocce	6,55	3100 Costruzioni edili	8,60	7300 Lavorazione del vetro	4,65	3200 Costruzioni idrauliche	9,12	8100 Lavorazioni tessili	2,40	3300 Strade e ferrovie	7,55	8200 Confezioni	1,40	3400 Linee e condotte urbane	9,67	9100 Trasporti	4,93	3500 Fondazioni speciali	12,39	9200 Facchinaggio	15,99	3600 Impianti	5,43	9300 Magazzini	3,32	4100 Energia elettrica	2,20	0100 Attività commerciali	2,36	4200 Comunicazioni	2,07	0200 Turismo e ristorazione	2,54	4300 Gasdotti e oleodotti	2,16	0300 Sanità e servizi sociali	1,28	4400 Impianti acqua e vapore	4,11	0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57	5100 Prima lavorazione legname	7,95	0500 Cinema e spettacoli	2,94	5200 Falegnameria e restauro	7,18	0600 Istruzione e ricerca	1,11	5300 Materiali affini al legno	5,02	0700 Uffici e altre attività	0,72	6100 Metallurgia	5,74			<b>Gruppo A</b>		<b>Gruppo B</b>		<b>16 ore</b>		<b>12 ore</b>	
	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CODICE DI INABILITA' PERMANENTE	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CODICE DI INABILITA' PERMANENTE																																																																																												
	1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84	6200 Metalmeccanica	4,48																																																																																												
	1200 Mattazione e macellazione - Pesca	6,41	6300 Macchine	3,32																																																																																												
1400 Produzione di alimenti	3,57	6400 Mezzi di trasporto	3,91																																																																																													
2100 Chimica, plastica e gomma	2,76	6500 Strumenti e apparecchi	1,57																																																																																													
2200 Carta e poligrafia	2,73	7100 Geologia e mineraria	8,40																																																																																													
2300 Pelli e cuoi	2,97	7200 Lavorazione delle rocce	6,55																																																																																													
3100 Costruzioni edili	8,60	7300 Lavorazione del vetro	4,65																																																																																													
3200 Costruzioni idrauliche	9,12	8100 Lavorazioni tessili	2,40																																																																																													
3300 Strade e ferrovie	7,55	8200 Confezioni	1,40																																																																																													
3400 Linee e condotte urbane	9,67	9100 Trasporti	4,93																																																																																													
3500 Fondazioni speciali	12,39	9200 Facchinaggio	15,99																																																																																													
3600 Impianti	5,43	9300 Magazzini	3,32																																																																																													
4100 Energia elettrica	2,20	0100 Attività commerciali	2,36																																																																																													
4200 Comunicazioni	2,07	0200 Turismo e ristorazione	2,54																																																																																													
4300 Gasdotti e oleodotti	2,16	0300 Sanità e servizi sociali	1,28																																																																																													
4400 Impianti acqua e vapore	4,11	0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57																																																																																													
5100 Prima lavorazione legname	7,95	0500 Cinema e spettacoli	2,94																																																																																													
5200 Falegnameria e restauro	7,18	0600 Istruzione e ricerca	1,11																																																																																													
5300 Materiali affini al legno	5,02	0700 Uffici e altre attività	0,72																																																																																													
6100 Metallurgia	5,74																																																																																															
<b>Gruppo A</b>		<b>Gruppo B</b>																																																																																														
<b>16 ore</b>		<b>12 ore</b>																																																																																														
<p>L'aggiornamento è previsto con cadenza triennale. Le ore formative vengono definite in funzione del gruppo di appartenenza secondo la tabella sotto riportata.</p>																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gruppo A</th> <th>Gruppo B</th> <th>Gruppo C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>6 ore</b></td> <td><b>4 ore</b></td> <td><b>4 ore</b></td> </tr> </tbody> </table>				Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	<b>6 ore</b>	<b>4 ore</b>	<b>4 ore</b>																																																																																							
Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C																																																																																														
<b>6 ore</b>	<b>4 ore</b>	<b>4 ore</b>																																																																																														
SANZIONE	<p>Mancata formazione agli incaricati primo soccorso. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'200 a 5'200 €</p>																																																																																															



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI

### DEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008

Art. 46 comma 4 D.lgs. N° 81/2008 – “Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.”

Art. 6 del comma 1 DM 10/03/1988 – “All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.”

<b>FORMAZIONE</b>	<p>Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, n. 64, stabilisce che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione emergenze devono ricevere una specifica formazione, definendo durata e contenuti dei corsi, diversi secondo le tipologie di rischio (basso, medio, elevato).</p> <p style="text-align: center;"><b>LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO</b></p> <p>Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.</p> <p style="text-align: center;"><b>LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO</b></p> <p>Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.</p> <p style="text-align: center;"><b>LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO</b></p> <p>Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.</p>		
	<b>RISCHIO BASSO</b>	<b>RISCHIO MEDIO</b>	<b>RISCHIO ALTO</b>
	4 ORE	8 ORE	16 ORE
	<p>NOTA: Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, nelle imprese e unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.</p>		
<b>AGGIORNAMENTO</b>	<p>L'aggiornamento è previsto con cadenza triennale. Le ore formative vengono definite in funzione del livello di rischio dell'azienda.</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA' A RISCHIO BASSO</b></p> <p>Il corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso ha durata 2 ore ARGOMENTI: presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO</b></p> <p>Il corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio ha durata 5 ore ARGOMENTI: combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni d'esercizio; misure comportamentali; principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi; presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti e naspi.</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA' A RISCHIO ALTO</b></p> <p>Il corso aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio elevato ha durata 8 ore ARGOMENTI: principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi; le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza; presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di idranti e naspi.</p>		
	<p><b>SANZIONE</b></p> <p>Mancata formazione agli incaricati prevenzione incendi. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'200 a 5'200 €</p>		



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## SCHEDA DI SINTESI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

### DEFINIZIONE DELLA FIGURA AI SENSI DEL ART. 2 lettera a) DEL D.Lgs. 81/2008

“a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009).”

<b>FORMAZIONE GENERALE*</b>	<b>4 ore</b> (anche e-Learning)		
<b>FORMAZIONE SPECIFICA*</b>  In funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda	<b>Rischio basso: 4 ore</b>	<b>Rischio medio: 8 ore</b>	<b>Rischio alto: 12 ore</b>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	<b>6 ore quinquennali</b> (anche e-Learning) per tutti i macro settori di rischio  Nota: L'obbligo di aggiornamento per i lavoratori per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo dovrà essere ottemperato <b>entro 12 mesi</b> .		
<b>CREDITI FORMATIVI</b>  Il modulo di formazione generale costituisce credito formativo permanente	Costituzione nuovo rapporto di lavoro/somministrazione: stesso settore produttivo: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA diverso settore produttivo: FORMAZIONE GENERALE stessa azienda multi servizi, settore con maggiore rischio: FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA + modulo integrativo  Trasferimento o cambio mansione o introduzione nuove attrezzature/tecnologie/sostanze/preparati pericolosi: FORMAZIONE GENERALE  Formazione precedente all'assunzione: se prevista da CCNL		
<b>RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA</b>	Se rispetta le previsioni normative e le indicazioni previste nei CCNL per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi		
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>	I lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.  Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16 ore-MICS", delineato da FORMEDIL, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione generale. Ai fini della Formazione specifica i contenuti potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti.  Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che per la formazione generale, anche per la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi all'accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.		
<b>SANZIONE</b>	Mancata formazione dei lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000(per ogni comma) Mancata informazione ai lavoratori Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000 (per ogni comma)		

\* Formazione generale e specifica non includono l'addestramento

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione. La formazione prevista dai titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 (macchine e attrezzature, DPI, MMC, VDT, sostanze pericolose,...) è aggiuntiva a questa.



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE

<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p> <p><b>Elenco delle attrezzature:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – CON STABILIZZATORI</li> <li>✓ PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – SENZA STABILIZZATORI</li> <li>✓ PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – CON E SENZA STABILIZZATORI</li> <li>✓ GRU SU AUTOCARRO E/O RETROCABINA</li> <li>✓ GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO</li> <li>✓ GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN ALTO</li> <li>✓ GRU A TORRRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO</li> <li>✓ CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO</li> <li>✓ CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO CON CONDUCENTE A BORDO</li> <li>✓ CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO</li> <li>✓ CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI, SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO</li> <li>✓ GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU</li> <li>✓ GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU CON FALCONE TELESCOPICO</li> <li>✓ TRATTORI AGRICOLI A RUOTE</li> <li>✓ TRATTORI AGRICOLI A CINGOLI</li> <li>✓ MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI</li> <li>✓ MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI A FUNE</li> <li>✓ MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI FRONTALI</li> <li>✓ MACCHINE MOVIMENTO TERRA- TERNE</li> <li>✓ MACCHINE MOVIMENTO TERRA- AUTO RIBALTANTI A CINGOLI</li> <li>✓ MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI, FRONTALI E TERNE</li> <li>✓ POME PER CALCESTRUZZO</li> </ul>	<p><b>L' Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro</b>, al comma 7, cita che: "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti."</p> <p><b>Articolo 73. Informazione e formazione</b></p> <p>1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché' sui cambiamenti di tali attrezzature. 3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinché' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché' le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione."</p> <p><b>Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.</b></p>
<p><b>ENTRATA IN VIGORE</b> (vedi anche crediti formativi pregressi)</p>	<p>L'accordo entra in vigore nel marzo 2013.</p> <p>I lavoratori che alla data dell'entrata in vigore sono incaricati dal datore di lavoro all'uso delle attrezzature dovranno effettuare i corsi di abilitazione all'uso delle specifiche attrezzature entro 24 mesi ovvero entro marzo 2015.</p>
<p><b>ENTE FORMATORE E DOCENTI</b></p>	<p>L' Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, definisce i requisiti degli enti formatori e dei docenti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Le regioni e le province autonome</li> <li>✓ Il ministero del lavoro</li> <li>✓ L'INAIL</li> <li>✓ Le associazioni sindacali dei datori dei lavoro e dei lavoratori, nel settore di impiego delle attrezzature di cui all'accordo</li> <li>✓ Gli ordini e i collegi professionali</li> <li>✓ Le aziende produttrici delle attrezzature limitatamente ai loro lavoratori</li> <li>✓ Soggetti formatori con esperienza triennale sulle specifiche attrezzature e in possesso dell'accREDITAMENTO definito da ogni regione</li> <li>✓ Soggetti formatori con esperienza di almeno 6 anni in materia di salute e sicurezza, in possesso dell'accREDITAMENTO definito da ogni regione</li> <li>✓ Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici istituiti nel settore di impiego delle attrezzature</li> <li>✓ Le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici</li> </ul> <p>I docenti dovranno possedere esperienza triennale documentata.</p> <p>Il numero di partecipanti massimo al corso è di 24 corsisti.</p> <p>Per le attività pratiche è previsto un istruttore ogni 6 allievi.</p> <p>Le modalità di formazione e-learning sono previste solo per i moduli giuridici-normativi e tecnici.</p> <p>Le attività pratiche dovranno essere effettuate in aree idonee e con attrezzature conformi. I requisiti sono indicati per ogni attrezzatura nell'accordo.</p> <p>A seguito dell'attività formativa deve essere redatto un verbale da parte del docente o dal responsabile dell'attività formativa di valutazione generale del corsista, tale verbale deve essere indirizzato alle regioni.</p> <p>La documentazione del corso dovrà essere conservata dall'ente formatore per almeno 10 anni.</p>
<p><b>CONFORMITÀ DEGLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ PRATICHE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Area delimitata con assenza di impianti e strutture, e una conformazione tale da garantire l'esecuzione in sicurezza delle prove.</li> <li>✓ Carichi e ostacoli fissi o in movimento atti all'esecuzione delle prove.</li> </ul>




- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conformità delle attrezzature e degli accessori per le quali viene rilasciata l'abilitazione.</li> <li>✓ Disponibilità dei DPI necessari per ciascun corsista.</li> </ul>
PARTECIPAIZIONE E SUPERAMENTO PROVE	<p>Le assenze ammesse non possono superare il 10 % del monte ore previsto.</p> <p>A seguito dei moduli teorici si dovrà verificare l'apprendimento, il superamento del test sarà necessario per l'ammissione alle prove pratiche. Il test si intende superato con un punteggio di domande corrette superiore al 70%.</p>
CREDITI FORMATIVI PREGRESSI	<p>La formazione base e specifica di cui all'accordo del Dicembre 2011 <b>non costituisce credito formativo</b> per il corso abilitanti all'utilizzo delle attrezzature che sono da considerarsi formazione aggiuntiva.</p> <p>Alla data di entrata in vigore del presente accordo (marzo 2013), verranno riconosciuti i corsi che, per singola tipologia di attrezzatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sono stati erogati con una durata non inferiore a quella indicata nell'accordo per ciascuna tipologia e specifica attrezzatura;</li> <li>✓ Sono stati svolti con moduli teorici e pratici con verifica finale dell'apprendimento, di durata inferiore a quella prevista dall'accordo ma che verranno integrati con i moduli di aggiornamento previsti dall'accordo entro 24 mesi dall'entrata in vigore (marzo 2015).</li> </ul> <p>L'accordo definisce inoltre la documentazione del corso precedentemente effettuato che deve essere prodotta al fine di ritenere valida la formazione pregressa.</p> <p>I lavoratori del <b>settore agricolo</b> che alla data dell'entrata in vigore dell'accordo (marzo 2013) sono in possesso di un'esperienza documentata di 2 anni di utilizzo dell'attrezzatura devono frequentare il corso di aggiornamento entro 5 anni dalla pubblicazione dell'accordo (marzo 2017).</p> <p>I moduli giuridici-normativi sono considerati crediti formativi in caso di formazione riferita ad attrezzature simili.</p>
AGGIORNAMENTO	<p>Gli attestati di abilitazione hanno validità di 5 anni dalla data di attestazione del superamento della verifica finale .</p> <p>La durata del corso di aggiornamento è di 4 ore di cui almeno 3 del modulo pratico della specifica attrezzatura.</p>
SANZIONE	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente

*Di seguito si riporta per ciascuna attrezzatura la definizione, il programma del corso e le modalità di verifica dell'apprendimento.*

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria




## PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – CON STABILIZZATORI



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>La <b>piattaforma di lavoro aerea</b> con stabilizzatori è una macchina che rende accessibile una zona di lavoro in altezza a degli operatori con il loro equipaggiamento in condizioni di sicurezza evitando il montaggio di ponteggi o trabattelli.</p> <p>Le piattaforme interessate all'accordo sulle attrezzature sono quelle che posizionano l'operatore ad almeno 2 metri dal piano stabile.</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavori in quota e alle attrezzature di sollevamento .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 3 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Categoria di piattaforme e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche;</li> <li>✓Componenti strutturali delle piattaforme;</li> <li>✓Dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓I dispositivi di protezione individuale da utilizzare per i lavori con le piattaforme elevabili controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell'utilizzo;</li> <li>✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo delle piattaforme elevabili;</li> <li>✓Procedure operative di salvataggio.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 4 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione dei componenti strutturali</li> <li>✓dispositivi di comando e sicurezza</li> <li>✓controlli visivi e funzionali</li> <li>✓controlli prima del trasferimento su strada</li> <li>✓pianificazione del percorso</li> <li>✓posizionamento della piattaforma sul luogo di lavoro</li> <li>✓simulazioni di movimentazione della piattaforma in quota</li> <li>✓manovre di emergenza</li> <li>✓mesa a riposo della piattaforma dopo il lavoro</li> </ul>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70%</p> <p>Modulo pratico :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ spostamento e stabilizzazione della piattaforma</li> <li>✓ effettuazione di una manovra di accostamento alla postazione id lavoro</li> <li>✓ simulazione dei una manovra di emergenza</li> </ul>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria




## PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – SENZA STABILIZZATORI



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>La <b>piattaforma di lavoro aerea</b> è una macchina che rende accessibile una zona di lavoro in altezza a degli operatori con il loro equipaggiamento in condizioni di sicurezza evitando il montaggio di ponteggi o trabattelli.</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavoro in quota e alle attrezzature di sollevamento .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 3 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Categoria di piattaforme e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche;</li> <li>✓Componenti strutturali delle piattaforme;</li> <li>✓Dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓I dispositivi di protezione individuale da utilizzare per i lavori con le piattaforme elevabili controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell'utilizzo;</li> <li>✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo delle piattaforme elevabili;</li> <li>✓Procedure operative di salvataggio.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 4 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Individuazione dei componenti strutturali;</li> <li>✓dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓controlli visivi e funzionali;</li> <li>✓pianificazione del percorso;</li> <li>✓movimentazione e posizionamento della piattaforma sul luogo di lavoro e delimitazione dell'area di lavoro;</li> <li>✓simulazioni di movimentazione della piattaforma in quota;</li> <li>✓manovre di emergenza;</li> <li>✓mesa a riposo della piattaforma dopo il lavoro .</li> </ul>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70%</p> <p>Modulo pratico :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ spostamento e stabilizzazione della piattaforma;</li> <li>✓ effettuazione di una manovra di accostamento alla postazione id lavoro;</li> <li>✓ simulazione dei una manovra di emergenza.</li> </ul>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria



## PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI – CON E SENZA STABILIZZATORI



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>La <b>piattaforma di lavoro aerea</b> è una macchina che rende accessibile una zona di lavoro in altezza a degli operatori con il loro equipaggiamento in condizioni di sicurezza evitando il montaggio di ponteggi o trabattelli.</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavoro in quota e alle attrezzature di sollevamento .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 3 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Categoria di piattaforme e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche;</li> <li>✓Componenti strutturali delle piattaforme;</li> <li>✓Dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓I dispositivi di protezione individuale da utilizzare per i lavori con le piattaforme elevabili controlli visivi e funzionali da effettuare prima dell'utilizzo;</li> <li>✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo delle piattaforme elevabili;</li> <li>✓Procedure operative di salvataggio.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 6 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione dei componenti strutturali;</li> <li>✓dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓controlli visivi e funzionali;</li> <li>✓pianificazione del percorso;</li> <li>✓movimentazione e posizionamento della piattaforma sul luogo di lavoro e delimitazione dell'area di lavoro;</li> <li>✓simulazioni di movimentazione della piattaforma in quota;</li> <li>✓manovre di emergenza;</li> <li>✓ mesa a riposo della piattaforma dopo il lavoro .</li> </ul>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70%</p> <p>Modulo pratico :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ spostamento e stabilizzazione della piattaforma;</li> <li>✓ effettuazione di una manovra di accostamento alla postazione id lavoro;</li> <li>✓ simulazione dei una manovra di emergenza.</li> </ul>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria


## GRU SU AUTOCARRO E/O RETROCABINA



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>L'<b>autogru</b> è un automezzo pesante in grado di provvedere alla movimentazione di materiali in località dove non è disponibile una installazione fissa. Spesso, quando montata su autocarri provvisti di cassone, con un unico mezzo di trasporto si è in grado anche di trasferire le merci movimentate e non si chiama più autogru, ma diventa un allestimento come da norma UNI EN 12999:2003 dove si legge:</p> <p>« "apparecchi di sollevamento - gru caricatori" Gru per autocarro; (gru): Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo. »</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavori in quota e alle attrezzature di sollevamento .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 3 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Categoria di gru per autocarri con riferimento alla posizione di installazione e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche;</li> <li>✓Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;</li> <li>✓Condizioni di stabilità;</li> <li>✓Componenti strutturali delle gru e tipi di allestimento e organi di presa;</li> <li>✓Dispositivi di comando a distanza;</li> <li>✓Contenuti della documentazione delle gru e utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore;</li> <li>✓Principi di funzionamento e verifica;</li> <li>✓Principi di funzionamento di posizionamento e stabilizzazione;</li> <li>✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo delle gru;</li> <li>✓Segnaletica gestuale .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 8 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione dei componenti strutturali;</li> <li>✓ dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓ controlli visivi e funzionali;</li> <li>✓ controlli prima del trasferimento su strada ;</li> <li>✓ pianificazione delle operazioni di sollevamento;</li> <li>✓ movimentazione e posizionamento della gru sul luogo di lavoro e delimitazione dell'area di lavoro;</li> <li>✓ simulazioni di movimentazione della gru: presa aggancio del carico e utilizzo degli accessori di sollevamento ;</li> <li>✓ manovre di emergenza;</li> <li>✓ prove di comunicazioni con segnali gestuali</li> <li>✓ corretto funzionamento dei dispositivi limitatori</li> <li>✓ gestione delle situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo</li> <li>✓ mesa a riposo della gru dopo il lavoro .</li> </ul>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ imbragatura e movimentazione del carico</li> <li>✓ imbragatura e movimentazione in quota</li> </ul>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria


## GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>La funzione della gru è il sollevamento e lo spostamento di merci e materiali, solitamente in presenza di dislivelli, barriere o ostacoli al suolo che rendono difficile o impossibile movimentarle in altro modo. Di solito si usano le gru per coprire distanze più brevi possibile, perché lo spostamento con mezzi di terra è molto più pratico, più veloce e meno rischioso</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavori in quota e alle attrezzature di sollevamento .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 7 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Norme generali di utilizzo delle gru, ruoli o responsabilità</li> <li>✓Tipologia di gru a torre;</li> <li>✓Principali rischi connessi all'impiego delle gru;</li> <li>✓Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;</li> <li>✓Tecnologia delle gru a torre;</li> <li>✓Componenti strutturali delle gru e tipi di allestimento e organi di presa;</li> <li>✓Dispositivi di comando e di sicurezza;</li> <li>✓Condizioni di equilibrio delle gru a torre;</li> <li>✓Contenuti della documentazione delle gru e installazione delle gru a torre;</li> <li>✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;</li> <li>✓Principi di funzionamento e verifica;</li> <li>✓Modalità di utilizzo della gru a torre;</li> <li>✓Manutenzione della gru a torre;</li> <li>✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo delle gru;</li> <li>✓Segnaletica gestuale .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 4 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione dei componenti strutturali;</li> <li>✓dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓controlli visivi e funzionali;</li> <li>✓simulazioni di utilizzo della gru;</li> <li>✓manovre di emergenza;</li> <li>✓prove di comunicazioni con segnali gestuali</li> <li>✓corretto funzionamento dei dispositivi limitatori</li> <li>✓gestione delle situazioni di emergenza ;messa a riposo della gru dopo il lavoro .</li> </ul>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ simulazione di movimentazione dei carichi con la gru</li> </ul>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>La funzione della gru è il sollevamento e lo spostamento di merci e materiali, solitamente in presenza di dislivelli, barriere o ostacoli al suolo che rendono difficile o impossibile movimentarle in altro modo. Di solito si usano le gru per coprire distanze più brevi possibile, perché lo spostamento con mezzi di terra è molto più pratico, più veloce e meno rischioso</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavori in quota e alle attrezzature di sollevamento .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 7 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Norme generali di utilizzo delle gru, ruoli o responsabilità</li> <li>✓Tipologia di gru a torre;</li> <li>✓Principali rischi connessi all'impiego delle gru;</li> <li>✓Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;</li> <li>✓Tecnologia delle gru a torre;</li> <li>✓Componenti strutturali delle gru e tipi di allestimento e organi di presa;</li> <li>✓Dispositivi di comando e di sicurezza;</li> <li>✓Condizioni di equilibrio delle gru a torre;</li> <li>✓Contenuti della documentazione delle gru e installazione delle gru a torre;</li> <li>✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;</li> <li>✓Principi di funzionamento e verifica;</li> <li>✓Modalità di utilizzo della gru a torre;</li> <li>✓Manutenzione della gru a torre;</li> <li>✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo delle gru;</li> <li>✓Segnaletica gestuale .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 4 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione dei componenti strutturali;</li> <li>✓dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓controlli visivi e funzionali;</li> <li>✓simulazioni di utilizzo della gru;</li> <li>✓manovre di emergenza;</li> <li>✓prove di comunicazioni con segnali gestuali</li> <li>✓corretto funzionamento dei dispositivi limitatori</li> <li>✓gestione delle situazioni di emergenza ;mesa a riposo della gru dopo il lavoro .</li> </ul>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ simulazione di movimentazione dei carichi con la gru</li> </ul>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO E IN ALTO



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>La funzione della gru è il sollevamento e lo spostamento di merci e materiali, <b>solitamente</b> in presenza di dislivelli, barriere o ostacoli al suolo che rendono difficile o impossibile movimentarle in altro modo. Di solito si usano le gru per coprire distanze più brevi possibile, perché lo spostamento con mezzi di terra è molto più pratico, più veloce e meno rischioso</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavoro in quota e alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 7 ore</b></p> <p>✓Norme generali di utilizzo delle gru, ruoli o responsabilità          ✓Tipologia di gru a torre;          ✓Principali rischi connessi all'impiego delle gru;          ✓Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;          ✓Tecnologia delle gru a torre;          ✓Componenti strutturali delle gru e tipi di allestimento e organi di presa;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Condizioni di equilibrio delle gru a torre;          ✓Contenuti della documentazione delle gru e installazione delle gru a torre;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Principi di funzionamento e verifica;          ✓Modalità di utilizzo della gru a torre;          ✓Manutenzione della gru a torre;          ✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo delle gru;          ✓Segnaletica gestuale .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 6 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti strutturali;          ✓ dispositivi di comando e sicurezza;          ✓ controlli visivi e funzionali;          ✓ simulazioni di utilizzo della gru;          ✓ manovre di emergenza;          ✓ prove di comunicazioni con segnali gestuali          ✓ corretto funzionamento dei dispositivi limitatori          ✓ gestione delle situazioni di emergenza ; mesa a riposo della gru dopo il lavoro .</p>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ simulazione di movimentazione dei carichi con la gru</p>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CODUCENTE A BORDO



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>Il carrello elevatore (colloquialmente chiamato anche muletto) è un mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 7 ore</b></p> <p>✓Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di carrelli per il trasporto delle merci          ✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo dei carrelli elevatori;          ✓Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;          ✓Tecnologia dei carrelli elevatori;          ✓Componenti principali dei carrelli e degli allestimenti e organi di presa;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Sistemi di ricarica delle batterie;          ✓Condizioni di equilibrio;          ✓Contenuti della documentazione e delle targhette;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Principi di funzionamento e verifica;          ✓Manutenzione del carrello elevatore;          ✓Nozioni sulle modalità tecniche organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 4 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti strutturali, dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche del carello;          ✓ simulazioni di utilizzo del carello su percorso di prova per evidenziare le carrette modalità di utilizzo.</p>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ simulazione di movimentazione deli carichi con il carello.</p>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>Il carrello elevatore (colloquialmente chiamato anche muletto) è un mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 7 ore</b></p> <p>✓Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di carrelli per il trasporto delle merci          ✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo dei carrelli elevatori;          ✓Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;          ✓Tecnologia dei carrelli elevatori;          ✓Componenti principali dei carrelli e degli allestimenti e organi di presa;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Sistemi di ricarica delle batterie;          ✓Condizioni di equilibrio;          ✓Contenuti della documentazione e delle targhette;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Principi di funzionamento e verifica;          ✓Manutenzione del carrello elevatore;          ✓Nozioni sulle modalità tecniche organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 4 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti strutturali, dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓ Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche del carello;          ✓ simulazioni di utilizzo del carello su percorso di prova per evidenziare le carrette modalità di utilizzo.</p>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ simulazione di movimentazione deli carichi con il carello.</p>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

**CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO**

**ROTATIVO**



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>Il carrello elevatore (colloquialmente chiamato muletto) è un mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓ Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 7 ore</b></p> <p>✓ Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di carrelli per il trasporto delle merci          ✓ I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo dei carrelli elevatori;          ✓ Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;          ✓ Tecnologia dei carrelli elevatori;          ✓ Componenti principali dei carrelli e degli allestimenti e organi di presa;          ✓ Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓ Sistemi di ricarica delle batterie;          ✓ Condizioni di equilibrio;          ✓ Contenuti della documentazione e delle targhette;          ✓ Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓ Principi di funzionamento e verifica;          ✓ Manutenzione del carrello elevatore;          ✓ Nozioni sulle modalità tecniche organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 4 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti strutturali, dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓ Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche del carrello;          ✓ simulazioni di utilizzo del carrello su percorso di prova per evidenziare le carrette modalità di utilizzo.</p>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ simulazione di movimentazione deli carichi con il carrello.</p>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

**CARELLI ELEVATORI SEMOVENTI, SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO SEMOVENTI CON BRACCIO TELESCOPICO ROTATIVO CON CONDUCENTE A BORDO**



<p><b>DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA</b></p>	<p>Il carrello elevatore (colloquialmente chiamato anche muletto) è un mezzo operativo dotato di ruote e azionato da motori elettrici, diesel e a gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.</p>	
<p><b>PROGRAMMA DEL CORSO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 7 ore</b></p> <p>✓Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di carrelli per il trasporto delle merci          ✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo dei carrelli elevatori;          ✓Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;          ✓Tecnologia dei carrelli elevatori;          ✓Componenti principali dei carrelli e degli allestimenti e organi di presa;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Sistemi di ricarica delle batterie;          ✓Condizioni di equilibrio;          ✓Contenuti della documentazione e delle targhette;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Principi di funzionamento e verifica;          ✓Manutenzione del carrello elevatore;          ✓Nozioni sulle modalità tecniche organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 8 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti strutturali, dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche del carello;          ✓simulazioni di utilizzo del carello su percorso di prova per evidenziare le carrette modalità di utilizzo.</p>	
<p><b>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</b></p>	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ simulazione di movimentazione deli carichi con il carello.</p>	

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU



DEFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>L'<b>autogru</b> è un automezzo pesante in grado di provvedere alla movimentazione di materiali in località dove non è disponibile una installazione fissa. Spesso, quando montata su autocarri provvisti di cassone, con un unico mezzo di trasporto si è in grado anche di trasferire le merci movimentate e non si chiama più autogrù, ma diventa un allestimento come da norma UNI EN 12999:2003 dove si legge:</p> <p>« "apparecchi di sollevamento - gru caricatori" Gru per autocarro; (gru): Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo. »</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavori in quota e alle attrezzature di sollevamento .</p> <p>✓</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 6 ore</b></p> <p>✓Terminologie e caratteristiche delle autogru;</p> <p>✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo delle autogru;</p> <p>✓Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;</p> <p>✓Meccanismi e loro caratteristiche;</p> <p>✓Condizioni di stabilità;</p> <p>✓Contenuti della documentazione delle autogru e utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore;</p> <p>✓Componenti strutturali delle autogru e tipi di allestimento e organi di presa;</p> <p>✓Principi di funzionamento e verifica;</p> <p>✓Principi di funzionamento di posizionamento e stabilizzazione;</p> <p>✓Segnaletica gestuale .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 7 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti strutturali;</p> <p>✓ dispositivi di comando e sicurezza;</p> <p>✓ controlli visivi e funzionali, ispezione dell'autogru ;</p> <p>✓ approntamento dell'autogru per il trasporto e lo spostamento ;</p> <p>✓ procedure per la messa in opera;</p> <p>✓ esercitazione sulla pianificazione delle operazioni di sollevamento;</p> <p>✓ movimentazione e posizionamento della gru senza carico;</p> <p>✓ simulazioni di movimentazione della gru: presa aggancio del carico e utilizzo degli accessori di sollevamento ;</p> <p>✓ traslazione del carico sospeso e operazioni in prossimità di ostacoli fissi ;</p> <p>✓ imbragatura dei carichi;</p> <p>✓ manovre di precisione per il sollevamento;</p> <p>✓ prove di comunicazioni con segnali gestuali</p> <p>✓ gestione delle situazioni di emergenza;</p> <p>✓ mesa a riposo della gru dopo il lavoro .</p>
CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ imbragatura e movimentazione del carico</li> <li>✓ imbragatura e movimentazione in quota</li> </ul>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## GRU MOBILI SU RUOTE, AUTOGRU CON FALCONE TELESCOPICO



EFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA	<p>L'<b>autogru</b> è un automezzo pesante in grado di provvedere alla movimentazione di materiali in località dove non è disponibile una installazione fissa. Spesso, quando montata su autocarri provvisti di cassone, con un unico mezzo di trasporto si è in grado anche di trasferire le merci movimentate e non si chiama più autogru, ma diventa un allestimento come da norma UNI EN 12999:2003 dove si legge:</p> <p>« "apparecchi di sollevamento - gru caricatori" Gru per autocarro; (gru): Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo. »</p>
PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavori in quota e alle attrezzature di sollevamento .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 6 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Terminologie e caratteristiche delle autogru;</li> <li>✓I rischi per la sicurezza ricorrenti nell'utilizzo delle autogru;</li> <li>✓Nozioni di fisica per la valutazione del posizionamento del carico ;</li> <li>✓Meccanismi e loro caratteristiche;</li> <li>✓Condizioni di stabilità;</li> <li>✓Contenuti della documentazione delle autogru e utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore;</li> <li>✓Componenti strutturali delle autogru e tipi di allestimento e organi di presa;</li> <li>✓Principi di funzionamento e verifica;</li> <li>✓Principi di funzionamento di posizionamento e stabilizzazione;</li> <li>✓Segnaletica gestuale .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 7 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Individuazione dei componenti strutturali;</li> <li>✓dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓controlli visivi e funzionali, ispezione dell'autogru ;</li> <li>✓approntamento dell'autogru per il trasporto e lo spostamento ;</li> <li>✓procedure per la messa in opera;</li> <li>✓esercitazione sulla pianificazione delle operazioni di sollevamento;</li> <li>✓movimentazione e posizionamento della gru senza carico;</li> <li>✓simulazioni di movimentazione della gru: presa aggancio del carico e utilizzo degli accessori di sollevamento ;</li> <li>✓traslazione del carico sospeso e operazioni in prossimità di ostacoli fissi ;</li> <li>✓imbragatura dei carichi;</li> <li>✓manovre di precisione per il sollevamento;</li> <li>✓prove di comunicazioni con segnali gestuali</li> <li>✓gestione delle situazioni di emergenza;</li> <li>✓mesa a riposo della gru dopo il lavoro .</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo teorico aggiuntivo per il falcone telescopico – 4 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓caratteristiche dei falconi telescopici o brandeggianti;</li> <li>✓meccanismi caratteristiche e loro funzioni;</li> <li>✓condizioni di stabilità ;</li> <li>✓contenuti della documentazione dell'autogru ;</li> <li>✓verifica e regolazione dei dispositivi limitatori;</li> <li>✓principi generali di posizionamento e stabilizzazione dell'autogru.</li> </ul>



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

	<p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico aggiuntivo per il falcone telescopico – 4 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ funzionamento di tutti i comandi della gru</li><li>✓ test di prova di tutti i dispositivi di segnalazione e di sicurezza;</li><li>✓ Approntamento della gru;</li><li>✓ Procedure per la messa in opera e il rimessaggio delle attrezzature aggiuntive;</li><li>✓ Esercitazione di pianificazione e sollevamento;</li><li>✓ Esercitazione di posizionamento e messa a punto della gru;</li><li>✓ Manovre con la gru senza carico;</li><li>✓ Esercitazione di presa del carico;</li><li>✓ Traslazione con carico sospeso;</li><li>✓ Operazioni in prossimità di ostacoli fissi;</li><li>✓ Operazioni per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori;</li><li>✓ Movimentazione dei carichi.</li></ul>
<p><b>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</b></p>	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ imbragatura e movimentazione del carico</li><li>✓ imbragatura e movimentazione in quota</li></ul>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria


## TRATTORI AGRICOLI A RUOTE



<p>EFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA</p>	<p>Il trattore agricolo, anche detto trattrice agricola, (dal latino trahere, trainare) è un mezzo utilizzato per trainare un rimorchio o agganciare delle attrezzature specifiche per l'agricoltura. Appartiene alla famiglia delle macchine agricole semoventi. I trattori interessati all'accordo sulla formazione sono quelli che hanno una velocità massima non inferiore ai 6km/H</p>
<p>PROGRAMMA DEL CORSO</p>	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavoro in quota e alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 2 ore</b></p> <p>✓Categorie di trattori, descrizione delle varie tipologie di trattori agricoli e forestali;          ✓Componenti principali;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Dpi specifici da utilizzare con i trattori agricoli e forestali;          ✓Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all'utilizzo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 5 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti principali;          ✓ Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓controlli visivi e funzionali pre-utilizzo;          ✓pianificazioni delle operazioni di campo;          ✓esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo,          ✓esercitazione di guida del trattore con e senza attrezzature e con differenti carichi;          ✓mesa a riposo del trattore dopo il lavoro .</p>
<p>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</p>	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ Pratica utilizzo del trattore con e senza attrezzature</p>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## TRATTORI AGRICOLI A CINGOLI



<p><b>EFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA</b></p>	<p>Il trattore agricolo, anche detto trattatrice agricola, (dal latino trahere, trainare) è un mezzo utilizzato per trainare un rimorchio o agganciare delle attrezzature specifiche per l'agricoltura. Appartiene alla famiglia delle macchine agricole semoventi.</p>
<p><b>PROGRAMMA DEL CORSO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai lavoro in quota e alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 2 ore</b></p> <p>✓Categorie di trattori, descrizione delle varie tipologie di trattori agricoli e forestali;          ✓Componenti principali;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Dpi specifici da utilizzare con i trattori agricoli e forestali;          ✓Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all'utilizzo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 5 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti principali;          ✓ Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓controlli visivi e funzionali pre-utilizzo;          ✓pianificazioni delle operazioni di campo;          ✓esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo,          ✓esercitazione di guida del trattore con e senza attrezzature e con differenti carichi;          ✓ mesa a riposo del trattore dopo il lavoro .</p>
<p><b>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</b></p>	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ Pratica utilizzo del trattore con e senza attrezzature</p>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI

<p><b>EFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA</b></p>	<p>Un escavatore è una macchina utilizzata per tutte le operazioni che richiedono un movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di terreno non particolarmente coerente, tale da consentirne una relativamente facile frantumazione. L'operatore che aziona la macchina viene definito escavatorista</p> <p>Gli escavatori interessati all'accordo sulla formazione sono quelli provvisti di una torretta in grado di ruotare di 360° e con massa operativa maggiore di 6000 kg.</p>	
<p><b>PROGRAMMA DEL CORSO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 2 ore</b></p> <p>✓Categorie macchine per il movimento terra, descrizione delle varie tipologie;          ✓Componenti strutturali delle macchine movimento terra;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Dpi specifici da utilizzare e sistemi di protezione contro gli agenti fisici;          ✓Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all'utilizzo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 6 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti principali;          ✓ Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓controlli visivi e funzionali pre-utilizzo;          ✓pianificazioni delle operazioni di campo;          ✓esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo,          ✓esercitazione di guida con e senza attrezzature e con differenti carichi;          ✓mesa a riposo dopo il lavoro .</p>	
<p><b>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</b></p>	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ Pratica utilizzo con e senza attrezzature</p>	

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI A FUNE

<p>EFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA</p>	<p>Un escavatore è una macchina utilizzata per tutte le operazioni che richiedono un movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di terreno non particolarmente coerente, tale da consentirne una relativamente facile frantumazione. L'operatore che aziona la macchina viene definito escavatorista</p>	
<p>PROGRAMMA DEL CORSO</p>	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 2 ore</b></p> <p>✓Categorie macchine per il movimento terra, descrizione delle varie tipologie;          ✓Componenti strutturali delle macchine movimento terra;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Dpi specifici da utilizzare e sistemi di protezione contro gli agenti fisici;          ✓Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all'utilizzo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 6 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti principali;          ✓ Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓ controlli visivi e funzionali pre-utilizzo;          ✓ pianificazioni delle operazioni di campo;          ✓ esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo,          ✓ esercitazione di guida con e senza attrezzature e con differenti carichi;          ✓ mesa a riposo dopo il lavoro .</p>	
<p>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</p>	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ Pratica utilizzo con e senza attrezzature</p>	

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI FRONTALI

<p>EFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA</p>	<p>Una ruspa è una macchina per la movimentazione di terra, adatta per lo spianamento superficiale. È costituita da un trattore a motore, generalmente cingolato, che spinge una "lama" piatta con un tagliente inferiore, inclinabile e sollevabile, atta a livellare e spostare il terreno, sia incoerente, sia costipato ("di banco"). In inglese viene chiamata scraper, termine usato delle volte anche in Italia Il trattore dotato invece di benna, a cassa aperta anteriormente e con bordo inferiore provvisto di denti, adatta allo scavo, sollevamento e trasporto di terra e altri materiali, si chiama invece "pala caricatrice" o "pala meccanica". L'attrezzatura interessata all'accordo sulla formazione è quella con massa operativa superiore ai 4500 kg.</p>	
<p>PROGRAMMA DEL CORSO</p>	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 2 ore</b></p> <p>✓Categorie macchine per il movimento terra, descrizione delle varie tipologie; ✓Componenti strutturali delle macchine movimento terra; ✓Dispositivi di comando e di sicurezza; ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo; ✓Dpi specifici da utilizzare e sistemi di protezione contro gli agenti fisici; ✓Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all'utilizzo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 6 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti principali; ✓ Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza; ✓ controlli visivi e funzionali pre-utilizzo; ✓ pianificazioni delle operazioni di campo; ✓ esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo, ✓ esercitazione di guida con e senza attrezzature e con differenti carichi; ✓ mesa a riposo dopo il lavoro .</p>	
<p>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</p>	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ Pratica utilizzo con e senza attrezzature</p>	


- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## MACCHINE MOVIMENTO TERRA- TERNE

<p><b>EFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA</b></p>	<p>La Terna è una macchina usata per eseguire lavori di scavo, riporto, e movimento di materiale.</p> <p>La principale caratteristica che la distingue da altre macchine per movimento terra è la presenza combinata di pala sull'anteriore (mutuata dalla pala gommata, di cui mantiene l'impostazione generale del veicolo) e del braccio escavatore sul lato posteriore.</p> <p>Possono essere fisse (cioè con telaio rigido e con sistema sterzante sulle ruote anteriori) oppure articolate (dette anche snodate) per la presenza di due snodi al centro del veicolo. I due snodi funzionano esattamente come sui dumper e sulle ruspe: uno permette una rotazione rispetto ad un asse verticale, e quindi di sterzare, l'altro una rotazione rispetto all'asse orizzontale longitudinale, permettendo ai due assi di appoggiare contemporaneamente su due piani non paralleli.</p>	
<p><b>PROGRAMMA DEL CORSO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 2 ore</b></p> <p>✓Categorie macchine per il movimento terra, descrizione delle varie tipologie;          ✓Componenti strutturali delle macchine movimento terra;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Dpi specifici da utilizzare e sistemi di protezione contro gli agenti fisici;          ✓Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all'utilizzo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 6 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti principali;          ✓ Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓ controlli visivi e funzionali pre-utilizzo;          ✓ pianificazioni delle operazioni di campo;          ✓ esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo,          ✓ esercitazione di guida con e senza attrezzature e con differenti carichi;          ✓ mesa a riposo dopo il lavoro .</p>	
<p><b>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</b></p>	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p>✓ Pratica utilizzo con e senza attrezzature</p>	

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## MACCHINE MOVIMENTO TERRA- AUTO RIBALTANTI A CINGOLI



<b>EFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA</b>	Macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impegnata per caricare, trasportare o spargere materiale, con massa maggiore di 4500 kg	
<b>PROGRAMMA DEL CORSO</b>	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 2 ore</b></p> <p>✓Categorie macchine per il movimento terra, descrizione delle varie tipologie;          ✓Componenti strutturali delle macchine movimento terra;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;          ✓Dpi specifici da utilizzare e sistemi di protezione contro gli agenti fisici;          ✓Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all'utilizzo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 6 ore</b></p> <p>✓Individuazione dei componenti principali;          ✓Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓controlli visivi e funzionali pre-utilizzo;          ✓pianificazioni delle operazioni di campo;          ✓esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo,          ✓esercitazione di guida con e senza attrezzature e con differenti carichi;          ✓mesa a riposo dopo il lavoro .</p>	
<b>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</b>	Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% . Modulo pratico : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pratica utilizzo con e senza attrezzature</li> </ul>	

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## MACCHINE MOVIMENTO TERRA- ESCAVATORI IDRAULICI, FRONTALI E TERNE



PROGRAMMA DEL CORSO	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <p>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature di sollevamento .</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 2 ore</b></p> <p>✓Categorie macchine per il movimento terra, descrizione delle varie tipologie;          ✓Componenti strutturali delle macchine movimento terra;          ✓Dispositivi di comando e di sicurezza;          ✓Controlli da effettuare prima dell’ utilizzo;          ✓Dpi specifici da utilizzare e sistemi di protezione contro gli agenti fisici;          ✓Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all’ utilizzo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 12 ore</b></p> <p>✓ Individuazione dei componenti principali;          ✓ Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;          ✓ controlli visivi e funzionali pre-utilizzo;          ✓ pianificazioni delle operazioni di campo;          ✓ esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo,          ✓ esercitazione di guida con e senza attrezzature e con differenti carichi;          ✓ mesa a riposo dopo il lavoro .</p>
CRITERI DI VERIFICA DELL’ APPRENDIMENTO	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <p style="padding-left: 20px;">✓ Pratica utilizzo con e senza attrezzature</p>

- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria



## POME PER CALCESTRUZZO

<p>EFINIZIONE DELL'ATTREZZATURA</p>	<p>L'autobetoniera detta comunemente betoncar, si caratterizza dal fatto che la betoniera è montata su un camion, inoltre il bicchiere è molto più grande e capiente (a seconda dei casi può contenere fino ad un massimo di 11mc di materiale impastato). Questa soluzione viene utilizzata qualora si debbano usare quantità abbondanti di calcestruzzo (o calce premiscelata) in un cantiere. Il bicchiere viene mantenuto in rotazione durante il trasporto; giunto in cantiere viene fatto ruotare più velocemente per favorire l'impasto; successivamente viene fatto ruotare in senso opposto per lo scarico e, sfruttando una coclea in cima al bicchiere dell'autobetoniera, l'impasto di calcestruzzo risale le pareti e scaricato in una benna per poi essere gettato in opera</p>
<p>PROGRAMMA DEL CORSO</p>	<p style="text-align: center;"><b>Modulo giuridico normativo – 1 ora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Cenni alla normativa di riferimento in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attrezzature ai lavori edili.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo tecnico – 6 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓Categorie di pompe, descrizione delle caratteristiche generali e specifiche ;</li> <li>✓Componenti strutturali sistemi di stabilizzazione livellamento e telaio;</li> <li>✓Dispositivi di comando e di sicurezza;</li> <li>✓Controlli da effettuare prima dell'utilizzo;</li> <li>✓Dpi specifici da utilizzare e sistemi di protezione contro gli agenti fisici;</li> <li>✓Modalità di utilizzo in sicurezza e analisi dei rischi connessi all'utilizzo;</li> <li>✓Trasporto su strada e accesso al cantiere;</li> <li>✓Norme di comportamento nelle azioni preliminari di scarico;</li> <li>✓Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo</li> <li>✓Pulizia del mezzo;</li> <li>✓Manutenzione ordinaria e straordinaria della pompa.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modulo pratico – 7 ore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Individuazione dei componenti principali;</li> <li>✓ Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;</li> <li>✓controlli visivi e funzionali pre-utilizzo;</li> <li>✓controlli preliminari alla partenza;</li> <li>✓pianificazioni del percorso;</li> <li>✓norme di comportamento sulla viabilità ordinaria;</li> <li>✓controllo dell'idoneità del sito di scarico del calcestruzzo;</li> <li>✓posizionamento e stabilizzamento del carico;</li> <li>✓posizionamento delle piastre;</li> <li>✓modalità di salita e discesa dal mezzo;</li> <li>✓esercitazioni pratiche di guida e gestione delle situazioni di pericolo,</li> <li>✓controlli preliminari allo scarico;</li> <li>✓Apertura del braccio della pompa mediante radiocomando ;</li> <li>✓Simulazione di scarico, distribuzione e pompaggio del calcestruzzo</li> <li>✓Chiusura del braccio;</li> <li>✓Pulizia ordinaria del mezzo;</li> <li>✓Manutenzione straordinaria del mezzo;</li> <li>✓mesa a riposo dopo il lavoro .</li> </ul>
<p>CRITERI DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO</p>	<p>Modulo giuridico normativo e tecnico – superamento del test a domande con risposte multiple con un punteggio superiore al 70% .</p> <p>Modulo pratico :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ spostamento e stabilizzazione della pompa;</li> <li>✓ posizionamento e stabilizzamento del mezzo;</li> <li>✓ effettuazione delle manovra di avvicinamento alla postazione di lavoro;</li> <li>✓ Simulazione della fase di sblocco per intasamento della pompa.</li> </ul>



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## FORMAZIONE ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI

FORMAZIONE	<p>La formazione dei lavoratori, assolve all'obbligo del datore di lavoro, ai sensi delle Norme CEI 11-27 (2005) e CEI EN 50110-1 (2005), di individuare le figure interne idonee ad intervenire sugli impianti elettrici fuori tensione o in prossimità di parti attive. Tale idoneità passa attraverso l'acquisizione di opportune competenze all'interno di un percorso formativo, al termine del quale viene riconosciuta formalmente la qualifica di Persona Esperta (PES) o di Persona Avvertita (PAV). L'attribuzione di PES o PAV avviene tramite apposita lettera o mediante l'inserimento dell'indicazione nel Documento di Valutazione dei Rischi.</p> <p>Il D. Lgs. 81/2008 art. 82 comma 1 lettera b,l e Norme CEI 11-27 (2005) e CEI EN 50110-1 (2005), prevedono che installatori e manutentori elettrici, quadristi, responsabili del servizio manutenzione interna all'aziende e più in generale chiunque intervenga sugli impianti elettrici fuori tensione o in prossimità di parti attive debba ricevere una formazione specifica sul rischio elettrico. (art. 82 comma 1 lettera a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche..... l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività).</p> <p>Tale formazione definita nelle norme CEI, richiamate nel Dlgs. 81/2008 prevede l'approfondimento dei seguenti argomenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ disposizioni legislative e norme tecniche in materia di sicurezza degli operatori elettrici</li> <li>➔ individuazione delle fonti di pericolo, delle barriere di sicurezza e dei rischi residui</li> <li>➔ dinamica dell' infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corso umano e i...</li> <li>➔ procedure per interventi e prove pratiche</li> </ul> <p>la formazione ha la durata di <b>16 ore</b></p> <p>la formazione inoltre prevede anche l'addestramento richiesto dall'art. 77 del d.lgs. 81/2008 riguardante i dpi di III categoria. art. 77 - obblighi del datore di lavoro 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria</p>
AGGIORNAMENTO	Non sono definite le modalità di aggiornamento dei corsi
CREDITI FORMATIVI	In caso si possa dimostrare attraverso titoli scolastici o di esperienza comprovata ( ruolo di responsabile tecnico per imprese di elettricisti, rilevato dalla visura camerale), la conoscenza delle procedure di lavoro e delle norme tecniche la formazione non deve essere ripetuta, basterà garantire la partecipazione del lavoratore alla formazione generica e specifica prevista per i lavoratori.
SANZIONE	Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Per l'art. 77 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
  - Centro di medicina del lavoro
  - Servizi di paghe e contabilità
  - Servizi di editoria

## FORMAZIONE ADDETTO AL MONTAGGIO SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E LAVORATORI CHE UTILIZZANO FUNI

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La partecipazione ai corsi legati ai lavori in quota, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo 81/2008 , deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.</p> <p>Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto legislativo.</p> <p style="text-align: center;"><b>CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136 comma 8)</b></p> <p>Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le <b>attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.</b></p> <p>Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.</li> <li>b) Modulo tecnico della durata di dieci ore</li> <li>c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)</li> <li>d) Modulo pratico della durata di quattordici ore</li> <li>e) Prova di verifica finale (prova pratica).</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4)</b></p> <p>Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.</p> <p>Il percorso formativo è strutturato in moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Modulo base 12 ore (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all'esecuzione dell'attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.</li> <li>b) Moduli specifici 20 ore per operare negli specifici settori lavorativi:         <ol style="list-style-type: none"> <li>A Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali</li> <li>B Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche</li> </ol> </li> </ol> <p>La formazione può essere erogata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;</li> <li>➔ Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;</li> <li>➔ ISPESL;</li> <li>➔ Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;</li> <li>➔ Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;</li> <li>➔ Scuole edili.</li> </ul>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	<p style="text-align: center;"><b>ATTIVITÀ DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI</b></p> <p>I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.</p> <p style="text-align: center;"><b>ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO L'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI</b></p> <p>I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.</p>
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	Non sono previsti crediti formativi
<b>SANZIONE</b>	arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## FORMAZIONE SPECIFICA SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA DERIVATE DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL ART 28, 29 E/O 30 DLGS 81/08

### Addetti edili che effettuano disarmi di strutture sporgenti dal muro

FORMAZIONE	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti edili che effettuano disarmi di strutture sporgenti dal muro, dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.</p> <p>In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
AGGIORNAMENTO	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
CREDITI FORMATIVI	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori</p>
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 (Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili ) deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
SANZIONE	Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Lavoratori esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi, dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.</p> <p>In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori</p>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<p>Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento</p> <p>1. Tenendo conto dell' <a href="#">ALLEGATO XXXIII</a>, il datore di lavoro:</p> <p>a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;</p> <p>b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.</p>
<b>SANZIONE</b>	arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Lavoratori che utilizzano i videoterminali

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti che utilizzano i videoterminali, dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.</p> <p>In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori</p>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<p>Articolo 177 - Informazione e formazione</p> <p>1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:</p> <p>a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;</li> <li>2) le modalità di svolgimento dell'attività;</li> <li>3) la protezione degli occhi e della vista;</li> </ol> <p>b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).</p>
<b>SANZIONE</b>	arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Lavoratori esposti ai rischi di natura fisica: rumore e i DPI di protezione contro il rumore

FORMAZIONE	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti esposti a rischi di natura fisica: rumore , dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.</p> <p>In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
AGGIORNAMENTO	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
CREDITI FORMATIVI	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori</p>
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<p><b>Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori</b></p> <p>1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:</p> <p>a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;</p> <p>b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;</p> <p>c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;</p> <p>d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;</p> <p>e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;</p> <p>f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;</p> <p>g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.</p> <p><b>Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori</b></p> <p>1Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.</p> <p><b>Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro</b></p> <p>5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: ..... b) per i dispositivi di protezione dell'udito</p>
SANZIONE	<p>Per Art. 184: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente</p> <p>Per Art. 195: Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente</p> <p>Per Art.77: Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente</p>



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Lavoratori esposti ai rischi di natura fisica: vibrazioni

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti esposti a rischi di natura fisica: vibrazioni, dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.</p> <p>In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione. Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<p>Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori</p> <p>1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;</li> <li>b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;</li> <li>c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;</li> <li>d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;</li> <li>e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;</li> <li>f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;</li> <li>g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.</li> </ol> <p>Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;</li> <li>b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;</li> <li>c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;</li> <li>d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;</li> <li>e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;</li> <li>f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche</li> </ol>
<b>SANZIONE</b>	<p>Per Art. 184:arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente</p> <p>Per Art. 203 arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente</p>



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Lavoratori esposti ai rischi di natura fisica: radiazioni ottiche artificiali campi elettromagnetici

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti esposti a rischi di natura fisica: radiazioni ottiche artificiali campi elettromagnetici, dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.</p> <p>In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori</p>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<p>Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori</p> <p>1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:</p> <p>a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;</p> <p>b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;</p> <p>c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;</p> <p>d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;</p> <p>e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;</p> <p>f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;</p> <p>g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.</p>
<b>SANZIONE</b>	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Tutti i lavoratori esposti al rischio incendio

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La presente formazione non sostituisce quella prevista per l'addetto alla lotta agli incendi. La presente formazione deve essere considerata aggiuntiva a quella effettuata per la nomina dei addetti agli incendi e riguarda tutti i lavoratori esposti al rischio incendio a seguito della valutazione e effettuata dal datore di lavoro.</p> <p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti esposti al rischio incendio, dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.</p> <p>In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione. Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<p>Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.</p> <p>2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.</p> <p>3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.</p> <p>4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.</p> <p>5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:</p> <p>a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;</p> <p>b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.</p> <p>6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata</p>
<b>SANZIONE</b>	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Tutti i lavoratori esposti al rischio chimico

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti esposti al rischio chimico, dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori</p>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<p>Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:</p> <p>a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;</p> <p>b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;</p> <p>c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;</p> <p>d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.</p> <p>2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:</p> <p>a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;</p> <p>b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.</p> <p>3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.</p> <p>4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.</p>
<b>SANZIONE</b>	Arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro il preposto



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Tutti i lavoratori esposti al rischio cancerogeno e mutageno

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti esposti al rischio cancerogeno e mutageno , dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori</p>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<p>Articolo 239 - Informazione e formazione</p> <p>1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;</p> <p>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</p> <p>c) le misure igieniche da osservare;</p> <p>d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;</p> <p>e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</p> <p>2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.</p> <p>3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.</p> <p>4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni</p>
<b>SANZIONE</b>	Arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 a 1.000 euro il preposto



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Tutti i lavoratori esposti al rischio amianto

FORMAZIONE	<p>La presente formazione non sostituisce la formazione prevista per gli addetti alla rimozione dell'amianto ma si rivolge esclusivamente ai lavoratori che possono anche in modo accidentale entrare in contatto con l'amianto.</p> <p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti esposti al rischio amianto , dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
AGGIORNAMENTO	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
CREDITI FORMATIVI	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori</p>
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<p>Articolo 257 - Informazione dei lavoratori</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:</p> <p>a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;</p> <p>b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;</p> <p>c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;</p> <p>d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;</p> <p>e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.</p> <p>2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate</p>
SANZIONE	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Tutti i lavoratori esposti al rischio biologico

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti esposti al rischio biologico, dovrà ancora essere definita, comunque l'art 278 definisce che la formazione in caso di esposizione al rischio biologico debba essere effettuata prima dell'esposizione al rischio e ripetuta.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Art. 278 al comma 3 definisce che la formazione debba essere almeno quinquennale.
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori.</p>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<p>Articolo 278 - Informazioni e formazione</p> <p>1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;</li> <li>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</li> <li>c) le misure igieniche da osservare;</li> <li>d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;</li> <li>e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;</li> <li>f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</li> </ol> <p>2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.</p> <p>3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.</p> <p>4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.</p>
<b>SANZIONE</b>	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente Arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro il preposto



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## Tutti i lavoratori che operano in luoghi a rischio di formazione di atmosfere esplosive o con rischio esplosione

<b>FORMAZIONE</b>	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "....è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Le modalità per la a formazione prevista per gli addetti che operano in luoghi a rischio di formazione di atmosfere esplosive o con rischio esplosione, dovrà ancora essere definita.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	<p>Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione.</p> <p>Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori</p>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<p>Articolo 294-bis – Informazione e formazione dei lavoratori</p> <p>1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;</li> <li>b) alla classificazione delle zone;</li> <li>c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;</li> <li>d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;</li> <li>e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;</li> <li>f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;</li> <li>g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;</li> <li>h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.</li> </ol> <p>Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive</p>
<b>SANZIONE</b>	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## FORMAZIONE SPECIFICA SULL'UTILIZZO DEI DPI

FORMAZIONE	<p>La formazione generica e specifica prevista dall'accordo stato regioni del 11 gennaio 2012 riguardante la formazione dei lavoratori nell'allegato A precisa che la formazione dei lavoratori generica e specifica "...è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.</p> <p>Attualmente l'obbligo formativo potrà essere assolto in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti alla lettera ee) dell'art.2, del capo i, titolo i del D.Lgs. 81/08 ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.</p> <p>Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico, entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p> <p>Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) è l'attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.</p> <p>Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori un'adeguata informazione, formazione e ove previsto, addestramento circa l'uso corretto dei DPI.</p> <p>La formazione deve prevedere in base al documento di valutazione dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Aspetti generali -Analisi dei rischi Valutazione dei rischi</li> <li>➔ DPI: riferimenti normativi (D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 475/1992), definizioni</li> <li>➔ Tipologie di DPI</li> <li>➔ Modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione Indicazioni linee guida</li> <li>➔ I rischi per la salute- Rischio testa, viso, mani e piedi</li> <li>➔ I rischi specifici dell'ambiente di lavoro - Rischio elettrico Rischio calore Rischio freddo - Rischio rumore - Rischio cadute dall'alto</li> <li>➔ Le misure di prevenzione - Riduzione dei rischi - Scelta dei dispositivi di protezione adeguati – Segnaletica - Protezione della testa, viso, mani e piedi - Protezione delle vie respiratorie - Protezioni dal rischio rumore - Protezioni dal rischio cadute dall'alto</li> </ul>
AGGIORNAMENTO	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.
CREDITI FORMATIVI	Non sono definite modalità per le quali alcune figure possano non partecipare ai corsi di formazione. Non sono previsti crediti formativi, la formazione per il rischio specifico descritto non è sostituita dalla formazione generale e specifica prevista dall'art. 36 e 37 del Dlgs 81/2008 e dall'accordo stato regione del 11/01/2012 riguardante la formazione dei lavoratori
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
SANZIONE	Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## FORMAZIONE SPECIFICA SULL'UTILIZZO DEI DPI DI TERZA CATEGORIA PER LE CADUTE DALL'ALTO

<b>FORMAZIONE</b>	<p>Il D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, pone a carico dei datori di lavoro l'obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.</p> <p>Gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 specificano l'obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia. Gli obblighi citati sono sanzionati penalmente.</p> <p>Inoltre, per i cantieri temporanei o mobili, l'allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche la documentazione in merito all'informazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere. Tale formazione deve riguardare in particolar modo i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto che, essendo di III categoria, ai sensi dell'art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08, comportano l'obbligo di provvedere all'addestramento sul loro uso.</p> <p>Risponde lo stesso art. 18 del D.Lgs. 81/08, comma 1, lett. z, che impone al datore di lavoro di aggiornare le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.</p> <p>In tale contesto è quindi possibile provvedere efficacemente alla formazione del personale sull'uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature che si utilizzano per la sicurezza nei lavori in quota</p> <p style="text-align: center;"><b>Il programma del corso come specificato nell'allegato XXI prevede:</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Quadro normativo in materia di sicurezza, responsabilità civili e penali; principi chiave del D. Lgs 81/08</li> <li>➔ UNI-EN 361 Imbragature anti caduta</li> <li>➔ Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro</li> <li>➔ Valutazione del Rischio caduta dall'alto</li> <li>➔ Descrizione delle attrezzature di protezione contro le cadute dall'alto</li> <li>➔ Requisiti generali dei sistemi di arresto caduta</li> <li>➔ Selezione ed uso dei sistemi di anti caduta</li> <li>➔ Ispezione, deposito, trasporto e manutenzione</li> <li>➔ Incidenti ed infortuni ricorrenti</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Analisi dei Sistemi di Protezione Individuale</li> <li>➔ Corretta scelta e analisi dei DPI anti caduta</li> <li>➔ Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta</li> <li>➔ Verifiche prima dell'uso e controlli di giornata</li> <li>➔ Esercitazione pratica : come indossare correttamente le imbragature di sicurezza, e gli altri DPI obbligatori per il tipo di lavorazione.</li> <li>➔ Simulazioni di sistemi anti caduta mobili</li> <li>➔ Simulazioni di sistemi anti caduta permanenti</li> <li>➔ Simulazione utilizzo scale di tipo fisso</li> <li>➔ Simulazione di manovre di soccorso</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Quadro normativo in materia di sicurezza, responsabilità civili e penali; principi chiave del D. Lgs 81/08</li> <li>➔ UNI-EN 361 Imbragature anti caduta</li> <li>➔ Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro</li> <li>➔ Valutazione del Rischio caduta dall'alto</li> <li>➔ Descrizione delle attrezzature di protezione contro le cadute dall'alto</li> <li>➔ Requisiti generali dei sistemi di arresto caduta</li> <li>➔ Selezione ed uso dei sistemi di anti caduta</li> <li>➔ Ispezione, deposito, trasporto e manutenzione</li> <li>➔ Incidenti ed infortuni ricorrenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Analisi dei Sistemi di Protezione Individuale</li> <li>➔ Corretta scelta e analisi dei DPI anti caduta</li> <li>➔ Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta</li> <li>➔ Verifiche prima dell'uso e controlli di giornata</li> <li>➔ Esercitazione pratica : come indossare correttamente le imbragature di sicurezza, e gli altri DPI obbligatori per il tipo di lavorazione.</li> <li>➔ Simulazioni di sistemi anti caduta mobili</li> <li>➔ Simulazioni di sistemi anti caduta permanenti</li> <li>➔ Simulazione utilizzo scale di tipo fisso</li> <li>➔ Simulazione di manovre di soccorso</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Quadro normativo in materia di sicurezza, responsabilità civili e penali; principi chiave del D. Lgs 81/08</li> <li>➔ UNI-EN 361 Imbragature anti caduta</li> <li>➔ Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro</li> <li>➔ Valutazione del Rischio caduta dall'alto</li> <li>➔ Descrizione delle attrezzature di protezione contro le cadute dall'alto</li> <li>➔ Requisiti generali dei sistemi di arresto caduta</li> <li>➔ Selezione ed uso dei sistemi di anti caduta</li> <li>➔ Ispezione, deposito, trasporto e manutenzione</li> <li>➔ Incidenti ed infortuni ricorrenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Analisi dei Sistemi di Protezione Individuale</li> <li>➔ Corretta scelta e analisi dei DPI anti caduta</li> <li>➔ Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta</li> <li>➔ Verifiche prima dell'uso e controlli di giornata</li> <li>➔ Esercitazione pratica : come indossare correttamente le imbragature di sicurezza, e gli altri DPI obbligatori per il tipo di lavorazione.</li> <li>➔ Simulazioni di sistemi anti caduta mobili</li> <li>➔ Simulazioni di sistemi anti caduta permanenti</li> <li>➔ Simulazione utilizzo scale di tipo fisso</li> <li>➔ Simulazione di manovre di soccorso</li> </ul>		
<b>AGGIORNAMENTO</b>	Non è previsto nessun criterio di aggiornamento della formazione.		
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	Sono previste esclusioni dalla partecipazione al corso per i lavoratori in possesso dell'attestato di qualificazione per il montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi o dell'attestato per il lavoro mediante l'uso di funi come previsto dall'ALLEGATO XXI - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota		
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, Titolo IV;</li> <li>✓ Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;</li> <li>✓ Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, campo di applicazione, disposizioni di carattere generale, Ponteggi fissi;</li> <li>✓ Allegato XX - Costruzione e impiego di scale portatili;</li> <li>✓ Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre;</li> <li>✓ Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale</li> <li>✓ Il D. Lgs. 475/92: aspetti riguardanti i dispositivi di protezione individuali (DPI)</li> <li>✓ Norma UNI 11158: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Guida per la selezione e l'uso</li> <li>✓ Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;</li> </ul>		
<b>SANZIONE</b>	arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente		



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## VERIFICA LINGUA VEICOLARE PER STRANIERI

<b>FORMAZIONE</b>	<p>Il corso si pone la finalità di accrescere e migliorare nei lavoratori extracomunitari le necessarie conoscenze della lingua e della cultura italiana, per consentire una maggior scioltezza nelle comunicazioni quotidiane e nei contesti lavorativi.</p> <p>Il corso si propone in particolare i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ rilevare i bisogni linguistici (lessicali, funzionali e grammaticali) di ogni corsista;</li> <li>➔ aumentare il grado di autonomia nell'approfondire individualmente la conoscenza dell'italiano;</li> <li>➔ stimolare le strategie cognitive necessarie ad un primo approccio sistemico con la L2;</li> <li>➔ aumentare la capacità di ascolto e comprensione delle comunicazioni orali e scritte;</li> <li>➔ rinforzare le abilità di scrittura e lettura;</li> <li>➔ aumentare la fiducia nelle proprie capacità;</li> <li>➔ rendere consapevoli della necessità di approfondire la conoscenza della lingua italiana in quanto strumento indispensabile per la propria crescita personale, professionale e per lavorare in sicurezza all'interno dell'azienda.</li> </ul> <p>La durata prevista del corso è di 20 ore suddivise in moduli da 2 ore ciascuno. I destinatari sono i lavoratori stranieri che operano a vario titolo nelle imprese del territorio locale e necessitano di migliorare o approfondire la conoscenza in materia della lingua italiana</p> <p>Il programma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidamento delle conoscenze della grammatica della lingua italiana</li> <li>• Consolidamento delle conoscenze lessicale della lingua italiana</li> <li>• Esercizi di comprensione orale della lingua italiana</li> <li>• Esercizi di comprensione dei testi scritti in lingua italiana</li> <li>• Lessico specifico utilizzato nei contesti lavorativi</li> <li>• Introduzione alle tematiche sulla sicurezza</li> <li>• La prevenzione negli ambienti di lavoro</li> </ul> <p>Al termine del corso verrà somministrato un test che valuterà la comprensione e conoscenza della lingua italiana in quanto lingua veicolare, in osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in tema di formazione e informazione per l'area salute e sicurezza.</p>
<b>AGGIORNAMENTO</b>	On sono previsti aggiornamenti successivi
<b>CREDITI FORMATIVI</b>	Documentazione che attesti al comprensione della lingua italiana, come ad esempio titoli di studio ottenuti in istituti italiani, precedenti corsi di italiano con rilascio della verifica della comprensione della lingua.
<b>SANZIONE</b>	<p>L'Articolo 36 - Informazione ai lavoratori cita:</p> <p>4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.</p> <p>La sanzione prevista è :arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente</p>



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

## FORMAZIONE ADDETTO SETTORE ALIMENTARE

FORMAZIONE	<p>Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale.</p> <p>Il corso prevede una verifica finale e il rilascio dell'attestato necessario in caso di controllo da parte delle autorità</p>
AGGIORNAMENTO	Il regolamento prevede un aggiornamento ogni 2 anni
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	<p>Reg. CE n° 852/2004 allegato 2 capitolo XII</p> <p>La Legge Regionale n.12 del 4 agosto 2003 ART. 4 comma 3, prevede la sostituzione del libretto sanitario con l'obbligo formativo.</p>
CREDITI FORMATIVI	<p>Ricordiamo che per quanto previsto dall'art. 66, comma 4 della l.r. n. 6 del 2010 sono esentati dal corso tutti coloro che possiedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• laurea in medicina e veterinaria;</li> <li>• laurea in farmacia;</li> <li>• laurea in scienze dell'alimentazione;</li> <li>• laurea in biologia;</li> <li>• laurea in chimica;</li> <li>• laurea in agraria;</li> <li>• laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;</li> <li>• titoli di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale relativi a percorsi di durata triennale e di quarto anno, attestati di competenza e di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande;</li> <li>• abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;</li> <li>• abilitazione al commercio di prodotti nel settore alimentare a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.</li> <li>• Corso ex REC</li> </ul>
SANZIONE	<p>Mancata applicazione delle procedure di autocontrollo da 1000 a 6000 €</p> <p>In assenza dell'idoneità in corso di validità è vietata la manipolazione di alimenti</p>



- Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale
- Corsi di formazione professionale
- Centro di medicina del lavoro
- Servizi di paghe e contabilità
- Servizi di editoria

**PER INFORMAZIONI NON ESITATE A CONTATTARCI**

**Progetti e Servizi Integrati Srl**

**Mail [post@proserin.it](mailto:post@proserin.it) - [www.proserin.it](http://www.proserin.it)**

**P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00**

**24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m**

**Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677**

**Per scaricare le schede di iscrizione ai corsi di formazione in aula riguardanti il titolo I del Dlgs 81/2008 potete visitare il sito internet [www.proserin.it](http://www.proserin.it) o richiederle via mail a [jessica@proserin.it](mailto:jessica@proserin.it)**

**SEDI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI SULLA SICUREZZA  
TITOLI I DEL DLGS. 81/2008**

**BERGAMO  
ALME'  
TREVIGLIO**

**\* \* \***